



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026 ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

**sulla procedura di dissesto esercizi finanziari 2018/2022 ed esercizi 2023, 2024  
Comune di Campione d'Italia (CO) - articoli 245, comma 3, 250, comma 1, e 265,  
comma 2, del TUEL**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 256, comma 12, del TUEL;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7 giugno 2018, con la quale il Comune di Campione d'Italia ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;

VISTA l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2018/2022, formulata dal Comune di Campione d'Italia ai sensi dell'art. 259 del TUEL ed approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27 maggio 2021, prot. Cdc 15989 del 28 maggio 2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno n. 170676 del 22 dicembre 2021 con cui è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (BSR) per gli anni 2018/2022 del Comune di Campione d'Italia (prot. Cdc n. 22328 del 29 dicembre 2021);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2022 con cui si sollecitava il Comune di Campione d'Italia ad approvare e trasmettere i bilanci stabilmente riequilibrati esercizi 2018/2022 (prot. Cdc n. 2239 del 22 febbraio 2022);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Campione d'Italia n.18 del 22 novembre 2021, avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - O.I. Dir. Centrale finanza locale n. 96508/2021".

VISTA la deliberazione n. 43 del 22 marzo 2022 con la quale questa Sezione ha denegato l'omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale sopra citato;

VISTA la sentenza n. 20 del 5 ottobre 2022, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione in sede giurisdizionale della Corte dei conti, rigettando il ricorso avverso la deliberazione della Sezione Lombardia citata, hanno statuito la prosecuzione dello stato di dissesto dichiarato "nel rispetto della data (n.d.r. 31.12.2020) di segregazione patrimoniale individuata dall'art. 254 comma 3 lett. a) Tuel, non trovando applicazione l'art. 243-*quater* comma 7 Tuel";

VISTA la nota di riscontro istruttorio, prot. Cdc n. 21027 trasmessa sull'applicativo Con.Te il 17 ottobre 2024, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente forniva i chiarimenti richiesti con la nota istruttoria prot. Cdc n. 18952 del 30.09.2024 relativamente all'aggiornamento della procedura di dissesto es. fin. 2018/2022;

VISTA l'Ordinanza collegiale n. 279/2025 con la quale si assegnava al Comune di Campione d'Italia e all'Organo di revisione il termine di 20 giorni, dal 24 ottobre 2025, di fornire una relazione dettagliata e completa di integrazione istruttoria per le criticità già rilevate in sede di precedente contraddittorio cartolare, corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria;

VISTA la deliberazione n. 416/2025/PRSP, con la quale questa Sezione prendeva atto dell'inottemperanza del Comune di Campione d'Italia a quanto richiesto con l'ordinanza istruttoria n. 279/2025, nonostante la concessione di un ulteriore termine di riscontro, fissato con la successiva ordinanza n. 302/2025, pregiudicando in tal guisa l'espletamento dell'attività di controllo in atto;

VISTA la nota di riscontro istruttorio, prot. Cdc n. 22084 trasmessa sull'applicativo Con.Te il 10 dicembre 2025, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente forniva i chiarimenti richiesti con l'ordinanza istruttoria n. 279/2025 relativamente all'aggiornamento della procedura di dissesto es. fin. 2018/2022;

VISTA la deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2026, con la quale il Consiglio comunale del Comune di Campione d'Italia ha preso atto della deliberazione di questa Sezione n. 416/2025/PRSP;

VISTA la relazione di deferimento in adunanza pubblica del Magistrato istruttore, prot. Cdc n. 2333 del 5 marzo 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 89 del 6 marzo 2026 di convocazione in adunanza pubblica della Sezione, fissata per il giorno 26 marzo 2026;

VISTA la memoria trasmessa dall'Ente prot. Cdc n. 2833 del 23 marzo 2026;

UDITI per il Comune di Campione d'Italia il Consigliere Comunale Deceglie Domenico, il Segretario comunale Vignola Maria, il Responsabile del Servizio Finanziario Valeggia Elena;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Vittoria Cerasi

VISTA l'integrazione documentale del Comune di Campione d'Italia prot. Cdc n. 3138 del 30 marzo 2026.

Ritenuto in

## FATTO E DIRITTO

### I. Premessa

Nell'ambito delle attribuzioni conferite alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione, quale Magistratura deputata anche dell'esercizio del controllo successivo, esterno e indipendente sulla gestione finanziaria, assumono particolare rilievo le attività di verifica della legittimità e della regolarità contabile dell'azione amministrativa degli enti locali. L'esercizio concreto di tali funzioni, con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi dal 2018 al 2024 del Comune di Campione d'Italia (CO), ha richiesto alla Sezione di esaminare le ricadute sugli equilibri di bilancio e, più in generale, i vincoli connessi alla predisposizione dei documenti contabili, condizionati dalla specifica situazione di dissesto finanziario dell'Ente.

Il Titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina le procedure dirette al riequilibrio dei bilanci degli enti locali, articolandole in funzione della gravità delle situazioni di squilibrio da affrontare. In tale ambito, la normativa relativa al dissesto finanziario – che si innesta sulla disciplina introdotta dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144) e successivamente riorganizzata soprattutto con il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 – definisce un istituto caratterizzato da incisive deroghe rispetto alle ordinarie modalità di gestione finanziaria degli enti locali.

Tale disciplina speciale trova giustificazione nella particolare situazione di crisi finanziaria che ne richiede l'applicazione, contraddistinta dall'impossibilità di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali (incapacità funzionale) oppure dalla presenza di debiti liquidi ed esigibili che l'ente non è in grado di onorare secondo le procedure ordinarie (incapacità finanziaria).

A seguito della dichiarazione formale di dissesto da parte del Consiglio comunale si produce un rilevante effetto sul piano giuridico, consistente nella separazione tra la gestione ordinaria, affidata agli organi istituzionali dell'ente e finalizzata al ripristino delle condizioni di equilibrio finanziario mediante la rimozione delle cause strutturali della crisi, e la gestione relativa alla massa debitoria pregressa, attribuita a uno specifico organo straordinario, l'organo straordinario di liquidazione (OSL), previsto dall'articolo 252 del TUEL e incaricato di procedere al risanamento dell'indebitamento maturato

anteriormente alla dichiarazione di dissesto attraverso gli strumenti previsti dalla normativa. Questa separazione rappresenta un tratto distintivo della procedura, introdotto fin dal 1989 e accompagnato dall'attribuzione delle relative competenze a un organo speciale che, in precedenza, era individuato nella figura del commissario straordinario liquidatore – ovvero, nei casi di maggiore complessità, in una commissione. Pertanto, secondo la disciplina vigente, agli organi ordinari dell'ente resta affidata la gestione corrente, da svolgere previa predisposizione di un bilancio stabilmente riequilibrato (BSR), soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 259 del TUEL). All'OSL competono invece le attività di accertamento e sistemazione della massa debitoria pregressa, mediante la predisposizione del piano di rilevazione dei debiti e il successivo piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 del TUEL), con acquisizione e gestione delle risorse finanziarie necessarie al risanamento.

Al fine di delimitare le competenze degli organi coinvolti nella procedura, il legislatore ha previsto una netta distinzione tra gli effetti della gestione passata e quelli della gestione corrente. In particolare, all'OSL è attribuita la competenza sui fatti gestionali verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per la predisposizione del BSR, mentre agli organi ordinari spetta la gestione successiva, secondo quanto previsto dagli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del TUEL.

Tenuto conto delle difficoltà applicative riscontrate nel tempo, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140) ha stabilito che, ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere considerate incluse nelle fattispecie previste tutte le poste debitorie connesse ad atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'ipotesi di BSR. Tale inclusione opera anche quando i debiti, pur se accertati mediante provvedimenti giurisdizionali intervenuti in epoca successiva, trovino origine in situazioni pregresse, purché anteriori alla data di approvazione del rendiconto della gestione prevista dall'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

Le considerazioni che precedono sono volte a inquadrare il contesto nel quale si colloca la situazione del Comune di Campione d'Italia, di seguito esposta in sintesi.

## II. Note Preliminari.

Con deliberazione n. 101 del 6 aprile 2018, questa Sezione regionale di controllo rilevava la sussistenza, nella gestione finanziaria del Comune di Campione d'Italia, di rilevanti e persistenti criticità, tali da configurare una situazione di squilibrio finanziario di natura strutturale e non contingente. Tali condizioni risultavano riconducibili, in via principale, alla mancata realizzazione delle entrate derivanti dalla riscossione dei crediti vantati nei confronti della società partecipata Casinò di Campione S.p.A., alla protratta e sistematica condizione di carenza di liquidità, fronteggiata mediante un ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, nonché alla complessiva incapacità dell'Ente di far fronte regolarmente agli impegni di spesa assunti. In un momento successivo, con deliberazione n. 195 del 23 maggio 2018, la Sezione prendeva atto dell'attivazione, da parte dell'Amministrazione comunale, della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

A tale iniziativa, tuttavia, faceva seguito la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7 giugno 2018, con la quale veniva formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente. A seguito di tale dichiarazione e in concomitanza con la chiusura della Casa da gioco per effetto della procedura fallimentare avviata nel luglio 2018, il Comune non risultava però nelle condizioni di predisporre un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (BSR) per il triennio 2018-2020.

Infine, con sentenza del 3 dicembre 2020, la Corte di cassazione confermava la pronuncia della Corte d'Appello di Milano dell'11 marzo 2019, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento emessa nei confronti della società Casinò di Campione S.p.A., circostanza che determinava l'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Como.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2018 veniva nominato, ai sensi dell'art. 252 del TUEL, l'Organismo straordinario di liquidazione (OSL), incaricato della gestione della massa passiva formatasi fino alla data di dichiarazione del dissesto. In un momento successivo, per effetto delle dimissioni dei consiglieri, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 2018, e, contestualmente, veniva nominato un Commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, ai sensi dell'art. 141 del TUEL, gestione che si protraeva sino all'insediamento degli organi ordinari successivamente alle elezioni amministrative del 20 settembre 2020.

In un contesto caratterizzato dal perdurare di condizioni di marcata criticità sotto il profilo economico-finanziario, l'Ente deliberava nuovamente, con atto del Consiglio comunale n. 5 del 10 aprile 2021, dichiarato immediatamente esecutivo, di avvalersi della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del TUEL. Il relativo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) veniva quindi approvato con deliberazione n. 9 del 27 maggio 2021, trasmesso al Ministero dell'Interno in data 1° giugno 2021 e successivamente riformulato, in recepimento delle osservazioni formulate dall'Amministrazione centrale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22 novembre 2021, introducendo modifiche sia con riferimento all'estensione temporale del periodo di riequilibrio sia in ordine alla quantificazione complessiva della massa passiva oggetto di ripiano. Parallelamente, il Consiglio comunale approvava uno schema di ipotesi di BSR con deliberazione n. 15 del 22 settembre 2021, riadottato senza variazioni con deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2022, a seguito dell'approvazione dell'ipotesi di BSR da parte del Ministero dell'Interno, con decreto n. 0170676 del 22 dicembre 2021, a fronte dell'attestazione di idoneità volta a garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUEL. In tale contesto, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), nella seduta del 15 dicembre 2021, esprimeva parere favorevole al PRFP sulla base della relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2022.

All'esito dell'esame complessivo della documentazione, condotto al fine di verificarne l'attendibilità delle previsioni e la congruità delle misure di risanamento prospettate nel PRFP, questa Sezione, disponeva il diniego dell'omologazione del Piano con deliberazione n. 43 del 22 marzo 2022, immediatamente impugnata dal Comune di Campione d'Italia di fronte alle Sezioni Riunite in speciale composizione in sede giurisdizionale della Corte dei conti. Le Sezioni Riunite con sentenza n. 20/2022, rigettavano il ricorso proposto dall'Ente, rilevando l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 256, comma 12, del TUEL e stabilendo, conseguentemente, la prosecuzione dello stato di dissesto dell'Amministrazione comunale, nel rispetto della data di segregazione patrimoniale (31 dicembre 2020) individuata dall'art. 254, comma 3, lettera a), del TUEL, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 243-quater, comma 7, del medesimo testo unico.

In applicazione del quadro normativo vigente, e in particolare delle disposizioni contenute negli articoli 245, comma 3, 250, comma 1, e 265, comma 2, del TUEL, l'Ente,

durante lo svolgimento della procedura di dissesto, è tenuto a garantire il conseguimento e il mantenimento di condizioni stabili di equilibrio nella gestione finanziaria ordinaria, attraverso l'eliminazione delle cause strutturali che hanno determinato l'insorgere della situazione di dissesto. È altresì richiesto che l'azione amministrativa sia improntata ai canoni della buona amministrazione, in modo da evitare l'aggravamento dell'esposizione debitoria, assicurare la coerenza complessiva con il bilancio riequilibrato e dare puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale di approvazione dello stesso.

Sulla base di tali presupposti, questa Sezione avviava un' articolata attività istruttoria nei confronti del Comune al fine di verificare il corretto adeguamento alle prescrizioni già stabilite dal DM n. 170676 del 22 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, alla redazione e trasmissione dei documenti contabili del periodo di risanamento, alla corretta determinazione e composizione del risultato di amministrazione, alle modalità di ripiano del disavanzo, al contenzioso in essere con Regione Lombardia, alla capacità di riscossione delle entrate, al ricorso all'anticipazione di tesoreria, al rispetto degli equilibri di bilancio, ai vincoli in materia di assunzione di personale, alla gestione dei trasferimenti statali, allo stato dei rimborsi ai creditori, ai rapporti creditori e debitori con la società partecipata Casinò di Campione S.p.A., alle procedure di alienazione dei beni demaniali, alla rinegoziazione dei mutui, nonché ai profili afferenti all'Autorità di Bacino lacuale. Veniva altresì avviata interlocuzione con l'Organismo straordinario di liquidazione, con specifico riguardo allo stato di avanzamento delle procedure di soddisfacimento dei creditori e al progressivo ripiano della massa passiva.

Il Collegio, rilevata la non esaustività dei chiarimenti acquisiti, ha ritenuto necessario disporre un'integrazione istruttoria volta ad approfondire in modo compiuto e documentato i profili contabili indicati, al fine di appurare la completezza, la regolarità e l'attendibilità dei dati di consuntivo risultanti dalla documentazione trasmessa dall'Ente. Con l'ordinanza collegiale n. 279/2025 assegnava, quindi, al Comune di Campione d'Italia e all'Organo di revisione il termine di 20 giorni, a partire dal 24 ottobre 2025, per fornire una relazione dettagliata e completa in ordine alle criticità già rilevate in sede di contraddittorio cartolare, corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria.

L'Ente forniva il riscontro istruttorio richiesto solo a seguito della successiva deliberazione n. 416/2025/PRSP di presa d'atto del mancato adempimento all'ordinanza istruttoria richiamata, nonostante un periodo di proroga concesso all'Amministrazione comunale.

L'esame della documentazione acquisita, integrata con i dati presenti nella Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai rendiconti trasmessi mediante l'applicativo Con.Te, nonché quelli ricavati da altre banche dati disponibili (Finanza locale del Ministero dell'interno e Dipartimento del Tesoro per gli organismi partecipati), ha evidenziato la seguente situazione contabile e finanziaria del Comune, nel periodo successivo alla data di segregazione patrimoniale (31.12.2020) così come stabilita dalla sentenza n. 20/2022 delle Sezioni Riunite richiamata:

**Tabella 1 - Equilibri di bilancio**

Equilibrio di bilancio	2021	2022	2023	2024
Risultato di competenza (W1)	4.407.479,35	4.309.624,95	5.172.539,71	1.572.296,28
Equilibrio di bilancio (W2)	4.407.479,35	4.309.624,95	5.172.539,71	934.455,13
Equilibrio complessivo (W3)	4.407.479,35	4.309.624,95	5.172.539,71	46.485,19

Fonte: Banca dati BDAP 2021-2024. Elaborazione Corte dei conti (Cdc).

Con riferimento ai dati sopra riportati, si ricorda che gli enti sono tenuti a perseguire il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), determinato detraendo da W1 le risorse soggette a vincoli di destinazione e gli accantonamenti di bilancio, ferma restando la necessità di conseguire un risultato di competenza (W1), definito quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese di competenza, non negativo ai fini della verifica degli equilibri previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale parametro esprime la concreta capacità dell'ente di assicurare, in sede di rendiconto, la copertura integrale degli impegni assunti, del ripiano del disavanzo, nonché dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti. L'equilibrio complessivo (W3), ottenuto sommando a W2 le variazioni, in aumento o in diminuzione, degli accantonamenti operate a vario titolo in sede di rendiconto, è volto a rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio in rapporto al risultato di amministrazione.

Il prospetto evidenzia un risultato di competenza (W1) positivo per gli esercizi dal 2021 al 2024, in conformità con le disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della legge n. 145/2018 e con quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n.3 del 14 febbraio 2019.

L'equilibrio conseguito fino all'esercizio 2023 sembrerebbe avere un carattere prevalentemente formale e non sostanziale, attestato dall'invarianza dei tre valori per ciascun equilibrio, pertanto non può ritenersi, allo stato, strutturalmente consolidato. Inoltre, gli importi sono condizionati dalla rigidità della gestione e dall'assenza delle poste vincolate e accantonate, contabilizzate solo nel 2024, come emerge anche dalla tabella seguente in cui è rappresentato il risultato di amministrazione, e la sua composizione, per gli anni oggetto dell'analisi.

**Tabella 2 – Risultato di amministrazione**

<b>dati BDAP</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Fondo cassa al 1° gennaio	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossioni	56.939.731,33	49.565.011,33	53.178.154,05	45.709.164,00	45.973.204,12	35.905.675,20	66.543.587,25
Pagamenti	56.939.731,33	49.565.011,33	53.178.154,05	45.709.164,00	45.973.204,12	35.905.675,20	4.909.381,95
Fondo di cassa al 31 dicembre	-	-	-	-	-	-	-
Residui attivi	1.371.779,35	3.293.772,21	3.616.911,87	5.520.030,80	<b>24.373.743,99</b>	2.557.636,40	1.760.943,20
Residui passivi	47.223.716,45	52.662.067,32	62.356.357,69	60.455.208,02	38.836.576,65	7.686.554,63	5.044.781,23
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	-	-	-	-	85.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	-45.851.937,10	-49.368.295,11	-58.739.445,82	-54.935.177,22	-14.462.832,66	-5.128.918,23	1.540.543,92
Parte accantonata	-	-	-	-	-	-	-
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	-	-	-	-	-	-	811.469,94
Fondo anticipazioni liquidità	-	-	-	-	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	46.500,00
Totale parte accantonata	-	-	-	-	-	-	887.969,94
Parte vincolata	-	-	-	-	-	-	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	-	-	-	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-	-	-	-	637.841,15
Altri vincoli	-	-	-	-	-	-	0,00
Totale parte vincolata	-	-	-	-	-	-	637.841,15
Parte destinata agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale parte destinata agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale parte disponibile	<b>-45.851.937,10</b>	<b>-49.368.295,11</b>	<b>-58.739.445,82</b>	<b>-54.935.177,22</b>	<b>-14.462.832,66</b>	<b>-5.128.918,23</b>	<b>14.732,83</b>
	<b>pre-segregazione</b>						
	Periodo di risanamento						

Fonte: Banca dati BDAP 2018-2024. Elaborazione Cdc.

Nella tabella sono evidenziate le diverse fasi in cui è venuto a trovarsi il Comune di Campione d'Italia in seguito alla dichiarazione di dissesto, così come delineate dalla Sentenza n. 20/2022 delle Sezioni Riunite in speciale composizione già richiamata e dal TUEL. Il periodo "pre-segregazione" termina al 31.12 dell'anno precedente a quello in cui viene approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato (BSR). In tale periodo, al bilancio "in bonis" redatto dall'Ente - mostrato in tabella - si accompagna un bilancio parallelo, di competenza dell'OSL, a cui viene demandata, oltre alla rilevazione della massa passiva, l'attivazione della massa attiva (tra alienazioni e residui attivi originata prima del dissesto) per il ripiano dell'indebitamento, maturato in una data anteriore alla dichiarazione di dissesto. Il "periodo di risanamento" combacia, invece, con gli esercizi indicati nello schema del BSR, ovvero 2018-2022, in cui all'Ente spetta la gestione del bilancio "in bonis". Terminato il periodo di risanamento al 31 dicembre 2022, il Comune doveva dare dimostrazione di aver risanato il proprio bilancio, avendo rispettato le stringenti indicazioni dettate dal DM n. 170676 del 22 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno. Inoltre, l'OSL doveva aver recuperato risorse sufficienti a ripianare la massa passiva. Non basta, dunque, lo scorrere del tempo per dichiarare superato lo stato di

dissesto. Obiettivo del controllo di questa Sezione è dunque verificare che gli esercizi 2023 e 2024 siano coerenti con l'ipotesi di un bilancio pienamente risanato e con la sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche.

Dall'analisi dei dati emerge, come anticipato, la mancata valorizzazione delle quote accantonate e vincolate per tutti gli esercizi esaminati, ad eccezione del 2024, circostanza che risulta confermata anche dagli Allegati a.1) "Elenco delle risorse accantonate" e a.2) "Elenco delle risorse vincolate" presenti nella banca dati BDAP. Tale omissione evidenzia un quadro di persistente violazione delle norme contabili che alterano la veridicità del risultato di amministrazione. Si rileva, altresì, che l'esercizio 2024 costituisce l'unico periodo in cui si registra una parte disponibile (E) positiva, peraltro di entità esigua e tale da non incidere significativamente sul complessivo equilibrio della gestione.

Inoltre, dai dati esposti nella tabella precedente, emergono importi abnormi tra i residui passivi, peraltro non limitati al periodo pre-segregazione in cui parte della massa passiva dovrebbe essere stata attratta alla gestione dell'OSL. Per capirne la composizione, sono stati considerati i dati BDAP, coincidenti con quelli esposti nei bilanci consuntivi approvati dall'Ente come richiesto dal DM n. 170676 del 22 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno. Si rappresenta il ritardo con cui il Comune ha approvato e trasmesso i bilanci stabilmente riequilibrati per gli esercizi 2018/2022, vista anche la nota di sollecito del 21 febbraio 2022 del MEF.

**Tabella 3 - Gestione residui attivi e passivi e anticipazione di tesoreria**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>residui attivi</b>	1.371.779,35	3.293.772,21	3.616.911,87	5.520.030,80	24.373.743,99	2.557.636,40	1.760.943,20
di cui: anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	21.570.000,00	-	-
<b>residui passivi</b>	47.223.716,45	52.662.067,32	62.356.357,69	60.455.208,02	38.836.576,65	7.686.554,63	5.044.781,23
di cui: anticipazione di tesoreria	21.354.668,33	18.734.083,03	33.700.134,57	33.738.217,26	36.515.150,94	4.524.711,45	-

Fonte: Banca dati BDAP 2018-2024. Elaborazione Cdc.

Dalla tabella emerge con evidenza come una quota particolarmente rilevante dei residui passivi relativi agli esercizi dal 2018 al 2023, sia attribuibile all'anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12 di ciascun anno. Come si vedrà nel paragrafo dedicato alla gestione dell'anticipazione di tesoreria, l'Ente ha sistematicamente trattenuto fondi del tesoriere, oltre l'esercizio di competenza, talché tali fondi restano tra i residui passivi nell'esercizio successivo. Tale circostanza, nonostante la corretta rappresentanza contabile, denota il

protrarsi nel tempo del ricorso all'anticipazione di liquidità da parte del Tesoriere, finanziamento di natura meramente temporanea, che, come peraltro ammesso dallo stesso Ente, è stata utilizzata strutturalmente, con evidenti implicazioni circa il profilo della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne i residui attivi, è stato rilevato come l'anticipazione di tesoreria sia stata iscritta, per il solo esercizio 2022, senza alcun fondamento contabile, tra gli stessi, determinando una sovrastima del risultato di amministrazione e alterando, così, la corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente.

Per completezza si riporta anche la composizione dei residui in relazione all'esercizio di competenza.

**Tabella 4 - Gestione residui attivi e passivi (competenza e c/residui)**

Anno 2018	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
<b>Residui attivi</b>	-	1.371.779,35	<b>1.371.779,35</b>
di cui del Titolo I e del Titolo III	-	1.313.363,95	1.313.363,95
<b>Residui passivi</b>	5.430.364,68	41.793.351,77	<b>47.223.716,45</b>
Anno 2019	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
<b>Residui attivi</b>	1.036.288,36	2.257.483,85	<b>3.293.772,21</b>
di cui del Titolo I e del Titolo III	998.309,45	1.432.382,25	2.430.691,70
<b>Residui passivi</b>	21.765.563,91	30.896.503,41	<b>52.662.067,32</b>
Anno 2020	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
<b>Residui attivi</b>	1.828.657,23	1.788.254,64	<b>3.616.911,87</b>
di cui del Titolo I e del Titolo III	1.579.989,79	893.516,68	2.473.506,47
<b>Residui passivi</b>	42.477.273,80	19.879.083,89	<b>62.356.357,69</b>
Anno 2021	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
<b>Residui attivi</b>	4.608.471,01	911.559,79	<b>5.520.030,80</b>
di cui del Titolo I e del Titolo III	2.138.382,30	614.617,05	2.752.999,35
<b>Residui passivi</b>	44.041.139,12	16.414.068,90	<b>60.455.208,02</b>
Anno 2022	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
<b>Residui attivi</b>	735.817,71	23.637.926,28	<b>24.373.743,99</b>
di cui del Titolo I e del Titolo III	415.818,68	669.725,80	1.085.544,48
<b>Residui passivi</b>	638.850,95	38.197.725,70	<b>38.836.576,65</b>
Anno 2023	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
<b>Residui attivi</b>	836.799,42	1.720.836,98	<b>2.557.636,40</b>
di cui del Titolo I e del Titolo III	731.083,53	1.647.031,47	2.378.115,00
<b>Residui passivi</b>	311.893,68	7.374.660,95	<b>7.686.554,63</b>
Anno 2024	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale
<b>Residui attivi</b>	1.021.450,24	739.492,96	<b>1.760.943,20</b>
di cui del Titolo I e del Titolo III	982.807,90	686.275,78	1.669.083,68
<b>Residui passivi</b>	661.973,49	4.382.807,74	<b>5.044.781,23</b>

Fonte: Banca dati BDAP 2018-2024. Elaborazione Cdc.

Rileva osservare come, gran parte dei residui passivi si formano nella gestione di competenza, attestando dunque quanto emerso circa l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria da un esercizio all'altro.

Ciò premesso, al termine della non sempre facile interlocuzione con l'Ente per l'assenza di risposte precise e puntuali, ci si sofferma di seguito sui profili di criticità emersi, idonei a compromettere in modo significativo i principi di sana gestione finanziaria, con il rischio di una possibile riemersione del disavanzo.

## 1. Documenti contabili del periodo di risanamento

Il Decreto del MINT n. 170676 del 22 dicembre 2021, art. 5, prevedeva l'obbligo per il Comune di Campione d'Italia di *“deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2022, sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni”*.

L'Ente avrebbe, quindi, dovuto approvare:

- entro il 21 gennaio 2022 il bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2022;
- entro il 21 aprile 2022 i bilanci di previsione o rendiconti non deliberati.

In tale ottica la Sezione chiedeva conferma del rispetto della tempistica indicata, oltre alla trasmissione della documentazione relativa allo stato di attuazione della procedura di risanamento (art. 6 del DM) e delle relazioni trimestrali dell'Organo di revisione (art. 7 del DM).

L'Ente riferiva che i consuntivi relativi agli esercizi 2018/2021 *“sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2023, mentre il consuntivo 2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n.17 del 11.05.2023”*, e allegava un'unica relazione dell'Organo di revisione relativa ai medesimi esercizi ed una per il 2022.

Dunque, il Comune di Campione approvava con **deliberazione CC n. 16 del 22 settembre 2021**, i bilanci di previsione per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021/2023. Al riguardo, l'Ente precisava che *“i bilanci (di previsione) relativi agli anni 2018-2020 sono stati approvati insieme con il piano di riequilibrio deliberato nel 2021 e pertanto i suddetti bilanci (preventivi) di fatto erano “redatti a consuntivo” e hanno registrato soltanto fenomeni contabili già avvenuti provvedendo pertanto allo stanziamento necessario per le spese e gli impegni già*

*assunti. I bilanci 2021-2022 erano anche essi compresi nel piano pluriennale di riequilibrio” e che “i bilanci approvati nel 2021 legati al piano di riequilibrio non sono stati emendati dopo la delibera della Corte dei conti che annullava il piano di riequilibrio e pertanto possono contenere delle incongruenze con le determinazioni assunte nei bilanci 2023-2025 e 2024-2026 in quanto non si è tenuto conto delle poste che distribuivano il disavanzo ed il debito così come previsto dal piano di riequilibrio”.*

Inoltre, l’Ente trasmetteva un’unica relazione del Revisore (art. 7 DM) riferita congiuntamente al I e II trimestre 2022 (con data 28/07/2022) ed un’unica riferita al III e IV trimestre 2022 (con data del 08/11/2022), nelle quali comunicava al Consiglio comunale che *“le prescrizioni previste dall’allegato A al predetto Decreto sono state verificate e risultano in ottemperanza alle medesime prescrizioni”*. È segnalata solo una criticità relativa al servizio acquedotto, dovuta alla copertura tariffaria insufficiente rispetto all’obbligo di legge, coprendo solo l’80 per cento (e non il cento per cento) del costo complessivo della gestione del servizio.

La Sezione rileva il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Ministero dell’Interno n. 170676 del 22/12/2021 e la conseguente configurazione della fattispecie di cui all’art. 265, comma 4, TUEL che prevede che *“l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato”*.

In particolare, non risulta rispettato il dettato:

- dell’art. 5), non avendo adottato nei tempi previsti le delibere di approvazione dei bilanci e/o rendiconti riferiti agli esercizi in esame;
- dell’art. 6) per cui, in conformità a quanto disposto dall’art.265, comma 2, *“È fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell’ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale”*. L’Ente non ha predisposto all’interno della relazione al rendiconto annuale di ciascun esercizio in esame, il suddetto capitolo relativo alla procedura di risanamento;
- dell’art. 7) per cui *“È fatto obbligo all’organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell’ente circa l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi*

dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL”, risultando solo due relazioni dell’Organo di revisione del 28/07/2022 (per il I e II trimestre 2022 ) e del 08/11/2022 (per il III e IV trimestre 2022) e non per ciascun trimestre di ogni anno del periodo di risanamento (2021-2024).

Inoltre, il Comune risulta aver adottato in ritardo la delibera di approvazione del bilancio consuntivo per tutti gli esercizi dal 2018 al 2023, come emerge dalla seguente tabella:

**Tabella 5 - Date di approvazione dei rendiconti**

Rendiconto	Termine di legge di approvazione del rendiconto	Deliberazione di avvenuta approvazione del rendiconto
2018/2021	21/04/2022 (*)	<b>n. 8 del 04/04/2023</b>
2022	30/04/2023	<b>n. 17 del 11/05/2023</b>
2023	30/04/2024	<b>n. 5 del 02/05/2024</b>
2024	30/04/2025	n. 3 del 29/04/2025

Fonte: Riscontro del Comune e Amministrazione trasparente.

(\*) Termine di legge fissato dal DM MINT n.170676 del 22.12.2021.

N.B. In grassetto le deliberazioni adottate in ritardo.

La Sezione accerta il reiterato ritardo nell’approvazione del rendiconto per gli esercizi 2018/2021, 2022 e 2023, oltre alla mancata compilazione dei Questionari relativi agli esercizi 2021 e 2024 da parte dell’Organo di revisione dell’Ente, fatti che hanno reso difficile l’attività di verifica dei dati resi dall’Ente nel controllo intestato alla Corte dei conti.

## 2. Ripiano del disavanzo

Poiché il Comune aveva indicato nei dati BDAP di consuntivo di ciascun anno un disavanzo da ripianare pari ad euro 1.609.060,00 nel 2021, euro 3.631.460,00 nel 2022, euro 5.000.000,00 nel 2023 ed euro 5.000.000,00 nel 2024, questa Sezione chiedeva chiarimenti sulla procedura di calcolo seguita, sull’indicazione delle poste debitorie all’origine del disavanzo e sulle modalità di ripiano dello stesso. Nella sua risposta, l’Ente chiariva che, è stato possibile escludere dal bilancio ordinario, solo a partire dall’esercizio 2023, per effetto della sentenza n. 20/2022 che ha fissato al 31 dicembre 2020 la data della segregazione patrimoniale, alcune poste originariamente imputate allo stesso. Tra queste rientrano gli oneri relativi al trattamento economico del personale dichiarato in eccedenza nel periodo agosto 2018–novembre 2019, inizialmente intestati alla gestione del bilancio poiché il Ministero dell’Interno non aveva erogato il contributo previsto dall’art. 263, comma 2, del TUEL, a seguito della sospensione da parte del TAR della

deliberazione concernente tale personale. È stata inoltre esclusa la somma richiesta dalla Regione Lombardia per l'utilizzo di risorse non imputabili a prestazioni del sistema sanitario, pari a euro 87.447.755,52.

L'Ente rappresentava quindi che, per il triennio 2023-2025, il disavanzo è stato determinato con riferimento soltanto al debito residuo per anticipazione di tesoreria non restituita, considerato che solo questa posta "utilizzata per importi imponenti dal Comune e non restituita al tesoriere, derivante dagli esercizi precedenti il 2018 ma non estinti entro il 31 dicembre 2017" resta "a carico del comune e non dell'OSL ai sensi dell'art.255 del TUEL", e che "il ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto dal rimborso dell'anticipazione di cassa che ammontava al 1° gennaio 2023 ad euro **14.462.832,66** è l'unica passività che il bilancio in bonis ha dovuto sostenere e che ha determinato un disavanzo ripianato in tre anni."

La Sezione prende atto, per stessa ammissione dell'Ente, dell'utilizzo improprio dell'anticipazione di tesoreria negli esercizi in considerazione, al punto che l'importo non restituito pari a 14,5 milioni ha formato un disavanzo da ripianare.

### 3. Fondo Anticipazione Liquidità

L'Ente richiedeva un prestito a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sotto forma di anticipazione di liquidità a partire dall'11/09/2020 (con fine ammortamento al 31/10/2049), pari a euro 2.849.931,07. Estingueva nell'anno successivo, ovvero nel 2021, un importo consistente pari a 2.097.830,30 euro, come emerge dal prospetto seguente:

**Tabella 6 - Anticipazione di liquidità**

FAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
rata al 31.12	0	31.897,10	31.897,10	31.897,10	31.897,10	31.897,10
debito residuo al 31.12	2.849.931,07	752.100,77**	729.424,43	706.470,07	683.234,24	659.713,64

Fonte: dati CDP al 31.12.2025 - Elaborazione Corte dei conti

\*\*Dal riscontro di CDP (prot. Cdc n. 8010 del 24.06.2022) emerge che "Nel corso del 2021 sono stati effettuati pagamenti a titolo di estinzione anticipata e di interessi di preammortamento. L'importo indicato si riferisce alla rata di ammortamento in pagamento a partire dal 31/10/2022".

Alla luce di quanto rappresentato, la Sezione invitava l'Ente a fornire puntuali e circostanziati chiarimenti con particolare riferimento alle risorse utilizzate per l'estinzione anticipata nel 2021 e di conoscere nel dettaglio l'ammontare effettivamente rimborsato per ciascun esercizio dal 2021 al 2024, nonché di trasmettere la documentazione attestante il piano di ammortamento del prestito, riferendo in modo

puntuale sulle modalità di contabilizzazione adottate nei rendiconti esaminati, con specifico riguardo alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e di indicare gli eventuali elementi giustificativi delle difformità riscontrate rispetto al quadro normativo e contabile vigente.

Nella nota di riscontro, l'Ente rappresentava che il rimborso anticipato pari a euro 2.097.830,30, cui si aggiungevano euro 14.502,88 a titolo di rateo interessi, effettuato nel mese di aprile 2021, si deve ascrivere all'anticipazione di liquidità *“di fatto non utilizzata dall'Ente”*, precisando che *“trattandosi di somme non utilizzate, si sia trattata di una mera restituzione e non sia stato necessario attingere ad altre risorse”*. A sostegno allegava la documentazione relativa ai mandati di pagamento e al piano di ammortamento, il quale prevede il pagamento di una rata annuale fissa pari a euro 31.897,10.

In adunanza il magistrato istruttore chiedeva su quali presupposti Cassa Depositi e Prestiti avesse erogato il prestito visto che il Comune avesse potuto restituire una quota rilevante dei 2.849.931,07 euro già nell'anno successivo, non avendo dovuto utilizzare le risorse del fondo. La Responsabile dei servizi finanziari, in ordine ai pagamenti connessi, in adunanza ha riferito di non essere in grado di fornire una puntuale ricostruzione, né di individuare con esattezza le relative causali di spesa, rappresentando, tuttavia, che il contributo statale annuo pari a euro 10 milioni ha consentito all'Ente di non fare più ricorso al fondo di anticipazione di liquidità. Il Comune ha quindi provveduto alla restituzione delle somme anticipate e attualmente sostiene esclusivamente l'onere di ammortamento riferito alla quota effettivamente utilizzata.

La Sezione rileva che, da un riscontro con Cassa Depositi e Prestiti al 31 dicembre 2025, il Comune risulta avere un debito residuo pari a 659.713,64 euro a cui corrisponde una rata annua pari a 31.897,10 euro. A tale riguardo, la Sezione già con l'Ordinanza istruttoria n. 279/2025 rilevava la mancata contabilizzazione della quota residua del FAL, non risultando dai dati contabili BDAP alcun importo valorizzato né in sede di bilancio di previsione né in sede di rendiconto.

In particolare:

- nel bilancio di previsione, es. 2021, 2022, 2023 e 2024, non risulta iscritta l'applicazione della quota di FAL liberata nell'esercizio tra le entrate del bilancio successivo come "Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità";
- nel rendiconto degli esercizi in esame, nell'All. a1) Elenco risorse accantonate alla voce "Altri accantonamenti" non è stato registrato l'importo riferito alla quota del capitale rimborsata nell'anno del FAL;
- nell'All. a) Risultato di amministrazione in BDAP non risulta valorizzato il debito residuo al 1° gennaio né il debito residuo al netto della quota liberata al 31 dicembre.

A tal proposito l'Ente non trasmetteva, come richiesto, il prospetto Excel compilato per gli esercizi dal 2021 al 2024.

Una corretta applicazione della norma (art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, cui utile compendio è la FAQ n. 47 della Commissione ARCONET del 3 dicembre 2021) prevede la contabilizzazione del FAL sia nel bilancio di previsione sia a rendiconto.

La norma citata impone, infatti, agli enti locali che, a partire dall'esercizio 2021, iscrivano nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità, per la parte capitale, nel Titolo 4 della spesa, che riguarda il rimborso dei prestiti, oltre alla quota interessi, nel Titolo 1, finanziando tali importi con risorse proprie di bilancio; inoltre che, al rendiconto, iscrivano nel risultato di amministrazione all'allegato a) l'intera quota residua di FAL del capitale da restituire ad inizio anno, a cui sottrarre la quota rimborsata annualmente di modo da restituire la quota di capitale residua da rimborsare al 31.12. Poiché tale riduzione determina la liberazione di una parte del risultato di amministrazione, la stessa deve essere iscritta nel prospetto "All. a1) Elenco risorse accantonate" alla voce "Altri accantonamenti". La somma accantonata potrà poi essere iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ed utilizzata senza vincoli per il finanziamento del bilancio (cfr. Delibera SRCLOM/230/2024/PRSP).

È bene, altresì, rammentare che, in coerenza con i principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile (cfr. deliberazioni della Sez. Autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017) e dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 4/2020 e n. 80/2021), il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento, in ogni caso, costituisce

strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese (*cf.* par. 3.20-bis, all. 4/2, d.lgs. n. 118/2011).

La Sezione accerta l'erronea contabilizzazione della quota non estinta del FAL negli esercizi dal 2021 al 2024, in violazione dei principi contabili applicabili. Tale circostanza comporta effetti distorsivi sul risultato di amministrazione, la cui veridicità e attendibilità risultano conseguentemente compromesse, incidendo negativamente sulla corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente.

#### **4. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**

Dall'esame dei dati contabili è emerso che l'Ente ha costituito solo a rendiconto 2024 (non quindi dal 2021 al 2023) il FCDE per un importo pari a euro 811.469,94, a fronte di uno stock di residui attivi, pari complessivamente a euro 1.760.943,20, di cui euro 982.807,90 riferiti a residui di esercizi precedenti (di cui 533.949,44 euro del Titolo I e 448.858,46 euro del Titolo III).

Si chiedeva, dunque, all'Ente di indicare la modalità di calcolo applicata ai fini della determinazione del fondo stesso, fornendo un'adeguata motivazione in ordine alle entrate considerate di difficile esazione e a quelle non considerate tali, anche alla luce dell'andamento delle riscossioni in conto residui. Si chiedeva, inoltre, di motivare il mancato accantonamento a FCDE nell'esercizio 2023, considerato che dalla relazione al bilancio di 2023-2025 era stato previsto per un importo pari a euro 792.456,50 per ciascuna annualità.

Nella nota di riscontro, l'Ente rappresentava di aver proceduto alla costituzione del FCDE solo al termine dell'esercizio 2024, in quanto *“la chiusura dei precedenti esercizi non ha determinato risultati di amministrazione tali da consentire gli opportuni accantonamenti”*. Infatti, nel rendiconto 2023 non si sarebbe potuto accantonare il FCDE poiché *“l'Ente non presentava un risultato di amministrazione positivo, nonostante in fase di previsione siano stati stanziati gli opportuni Fondi”*.

Dichiarava, inoltre, di aver utilizzato il metodo ordinario di calcolo, cioè la media semplice dei rapporti annui (MSR) con riferimento al quinquennio 2020-2024. Tuttavia, l'Ente non compilava, a dimostrazione del metodo di calcolo seguito, il prospetto Excel richiesto dall'Ordinanza n. 279/2025, oltre a non trasmettere l'elenco dettagliato e motivato delle poste escluse dal calcolo.

La Sezione evidenzia come la corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) costituisca elemento imprescindibile per la valutazione e, conseguentemente, per la salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. Ribadisce, inoltre, quanto più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, ovvero che il FCDE, concorre alla determinazione del risultato di amministrazione e può, ove correttamente quantificato, far emergere squilibri strutturali della gestione corrente che non sono suscettibili di essere risolti con la compressione dell'accantonamento stesso. L'obbligo di accantonamento al FCDE, infatti, discende direttamente dal sistema contabile armonizzato, applicabile a tutti gli enti territoriali, indipendentemente dalla loro condizione finanziaria. In particolare, il d.lgs. n. 118/2011, e segnatamente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2), qualifica il FCDE come fondo obbligatorio finalizzato a rettificare il valore dei crediti iscritti in bilancio in base alla loro effettiva capacità di riscossione; il principio di prudenza e di veridicità del risultato di amministrazione, richiamato dall'art. 162 del TUEL e dai principi contabili applicati, impone che le entrate di dubbia o difficile esigibilità non concorrano alla copertura di spese esigibili. Peraltro, anche la giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte chiarito come l'obbligo di accantonare il FCDE, si applica in modo uniforme a tutti gli enti territoriali, incluse le situazioni di difficoltà finanziaria o dissesto, proprio in quanto obbligo derivante dal sistema contabile armonizzato e dai principi contabili applicati che governano la trasparenza e attendibilità del bilancio.

La Sezione evidenzia come la corretta quantificazione del FCDE, sebbene aggravi il risultato di amministrazione, non può essere elusa o ridimensionata al fine di attenuare gli effetti contabili del dissesto, in quanto solo una corretta quantificazione del Fondo previene forme di finanziamento della spesa mediante entrate prive di effettiva capacità di realizzo.

La determinazione delle poste da far rientrare alla base del calcolo del FCDE e la definizione di quelle da escludere dal perimetro del FCDE deve, inoltre, essere adeguatamente motivata e risultare da apposito elenco di cui alla Nota integrativa al Bilancio di previsione. In sede di riscontro cartolare l'Ente elencava solo poste su cui si è basato il calcolo per la costituzione del Fondo, di cui al Titolo I e III, e non già le poste escluse.

Infine, la mancata o errata quantificazione del FCDE integra una carenza nella formazione del bilancio, la cui gravità può assumere rilievo anche sul piano della responsabilità amministrativo-contabile. Tanto è vero che lo stesso decreto del Ministero dell'Interno n.170676 del 22 dicembre 2021, a cui il Comune avrebbe dovuto attenersi (in quanto una sua *“inosservanza comporta la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato”*, art.265, comma 4”del TUEL) all’Allegato A - parte integrante del decreto - stabilisce che *“Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere alla corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l’Ente deve: (al punto 6.14) prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare eventuali minori entrate derivante dai crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili per preservare l’ente da possibili squilibri.”*

In conclusione, la Sezione rileva per il 2024 un importo in accantonamento a FCDE insufficiente in relazione ai residui attivi, ma che, se integrato, rischia di erodere la quota disponibile del risultato di amministrazione pari a euro 14.732,83; inoltre, accerta il mancato accantonamento al FCDE per gli anni dal 2018 al 2023, in violazione di una delle specifiche prescrizioni del decreto n.170676 del Ministero dell'Interno del 22/12/2021 (Allegato A al punto 6.14), integrando una carenza nella formazione del bilancio, la cui gravità può assumere rilievo anche sul piano della responsabilità amministrativo-contabile.

## **5. Fondo contenzioso**

Specifici approfondimenti, in sede istruttoria, sono stati svolti ai fini della acquisizione di un quadro aggiornato e unitario dei contenziosi in essere, con l’indicazione dello stato delle singole cause e dei potenziali oneri a carico dell’Ente, tenuto conto dell’accantonamento disposto nel consuntivo per il 2024, pari a euro 30.000,00, come risultante dai dati BDAP, nonché della certificazione del Revisore dei conti sulla congruità del Fondo stesso.

Al riguardo, viene in evidenza preliminarmente la divergenza tra tale accantonamento e quello previsto di euro 200.000,00 per ciascuna annualità nella relazione al bilancio di previsione 2023-2025, e, ancora, con quello indicato nel Piano Esecutivo di Gestione 2024, pari a euro 350.000,00. Inoltre, si domandava di illustrare lo stato del contenzioso relativo alle somme notificate dall’Erario per l’Imposta sugli Intrattenimenti (ISI) riferite alle

annualità 2017 e 2018, per un importo pari a 3.949.310,76 euro, che, da quanto riferito dall'OSL, risultavano essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e di insinuazione nel concordato del Casinò di Campione, chiarendo se da tale situazione potessero derivare obblighi di accantonamento a carico dell'Ente nel Fondo contenzioso.

L'Ente riferiva che il principale contenzioso riguardava il procedimento promosso avverso l'ingiunzione di Regione Lombardia per il recupero della somma di euro 87.447.755,52, definito con sentenza del Tribunale ordinario n. RG 23158/2020 del 14.06.2023, passata in giudicato, che, in accoglimento del ricorso del Comune, ha annullato l'ordinanza regionale, con conseguente conclusione del procedimento. Rientrano, invece, nella competenza dell'OSL gli ulteriori contenziosi concernenti sia le controversie promosse da dipendenti comunali (compreso il personale non più in servizio presso l'Ente), per il riconoscimento di retribuzioni arretrate non erogate negli anni 2018 e 2019 a seguito della dichiarazione di dissesto, sia il contenzioso tributario relativo all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per le annualità 2017 e 2018.

Il Comune, nel suo riscontro, dichiarava di aver provveduto ad iscrivere l'accantonamento al Fondo contenzioso al 31.12.2024 per euro 30.000,00, a scopo meramente prudenziale, in quanto il 2024 ha rappresentato il primo esercizio con risultato di amministrazione positivo.

Con specifico riferimento agli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate per il mancato versamento dell'ISI per gli anni 2017 e 2018, l'Ente dà atto che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1889/2025 depositata il 06/08/2025, ha rigettato l'appello proposto dall'Ente stesso. L'eventuale onere derivante dal pagamento degli accertamenti tributari, secondo il Comune, sarebbe gravato in prima istanza sull'OSL.

La Sezione evidenzia che l'OSL, nel corso dell'interlocuzione cartolare relativa alla definizione della massa passiva, ha rappresentato come gli avvisi di liquidazione delle somme relative all'Imposta sugli Intrattenimenti (ISI), per le annualità 2017 e 2018, individuassero formalmente il Comune di Campione quale debitore nei confronti dell'Erario.

Secondo l'OSL, la provvista necessaria al soddisfacimento del debito erariale dovrebbe derivare dalla gestione del Casinò e risultare coerente con le previsioni del piano concordatario, prospettando così un effetto riduttivo della massa passiva. Tuttavia, la Sezione rileva che tale ricostruzione non può prescindere da una valutazione dei profili di incertezza connessi sia all'esito del contenzioso tributario (in attesa dell'esito del ricorso in Cassazione o della conciliazione) sia alla concreta capacità della procedura concordataria di garantire l'afflusso delle risorse previste.

Nella sua memoria del 20.03.2026 l'Ente sostiene che *"Allo stato attuale, non si rilevano significativi rischi di soccombenza a carico dell'Ente in relazione al contenzioso in essere, in quanto la maggior parte delle controversie afferisce alla gestione dell'OSL e le relative somme risultano prudenzialmente accantonate dal medesimo Organismo."*

La Sezione osserva, come il Comune appare aver sottovalutato i rischi legati all'evoluzione del contenzioso e della procedura concordataria. L'esito sfavorevole del giudizio di secondo grado, infatti, rende concreto il rischio di esborso per il Comune, formalmente debitore verso l'Erario.

In adunanza, i rappresentanti dell'Ente hanno ammesso che l'Ente non ha potuto adempiere per oggettiva mancanza di risorse, non trasferite dal Casinò, circostanza rappresentata senza ottenere esito favorevole nei giudizi di primo e secondo grado, ma di aver depositato il ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado e di aver proposto il ricorso al fine di attivare una possibile conciliazione per la riduzione della pretesa debitoria dell'Agenzia delle Entrate.

La Sezione accerta che un importo pari a euro 30.000,00 a fondo contenzioso appare, sotto il profilo della prudenza contabile, di entità insufficiente se rapportata al valore complessivo della pretesa tributaria oggetto del giudizio (mancato versamento dell'ISI per gli anni 2017 e 2018 per un importo pari a 3.949.310,76 euro), avendo il Comune riconosciuto, con il seguito dell'iter giudiziario, di essere direttamente coinvolto nel contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.

## **6. Risorse statali vincolate**

A beneficio del Comune di Campione d'Italia, la cui popolazione residente è di 1.757 abitanti (dati Istat al 01.01.2026), risultano rilevanti trasferimenti statali i cui importi sono dettagliati nella seguente tabella:

**Tabella 7 - Trasferimenti statali al Comune di Campione d'Italia (esercizi 2018-2025)**

ESERCIZIO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contributo straordinario Campione	6.403.225,80	9.911.681,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Contributo spese sanitarie	566.008,00	570.079,00	575.159,00	575.159,00	575.159,00	575.159,00	546.402,00	546.402,00
Altri contributi (*)	95.193,96	455.275,80	3.949.068,85	572.521,57	173.020,19	111.959,00	85.266,89	31.037,81
<b>Importo totale</b>	<b>7.064.427,76</b>	<b>10.937.035,80</b>	<b>14.524.227,85</b>	<b>11.147.680,57</b>	<b>10.748.179,19</b>	<b>10.687.118,00</b>	<b>10.631.668,89</b>	<b>10.577.439,81</b>
(*) sono compresi i seguenti:								
contributo enti dissestati		330.363,70	1.015.694,81	289.964,88				
contributo una tantum per debiti CE			2.500.000,00					

Fonte: Finanza locale, Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.  
Elaborazione Corte dei conti.

Al riguardo, in istruttoria è stato chiesto di chiarire quali trasferimenti fossero soggetti a specifici vincoli di destinazione derivanti da disposizioni di legge per la copertura di servizi essenziali, tenuto conto che, a partire dall'esercizio 2019, come evidenziato nella relazione del Revisore dei conti ai rendiconti 2018-2021, erano stati soppressi taluni servizi a domanda individuale, tra i quali la Casa Anziani, il Centro ricreativo giovani e la Mensa scolastica.

Il Comune di Campione riferiva nel suo riscontro che gli unici trasferimenti con vincolo di destinazione ricevuti negli esercizi in esame riguardano i seguenti contributi e fondi:

- *“Contributo assegnato a favore dell'assistenza sanitaria dei cittadini di Campione d'Italia ex art. 7-bis L. 43/2005” di circa € 500.000,00 annui “viene destinato al rimborso delle spese sanitarie sostenute dai residenti a Campione, che necessariamente devono accedere a strutture sanitarie o a farmacie svizzere, e a seguito di presentazione di idonei giustificativi di spesa”;*
- *“Il contributo una tantum per debiti CE di € 2.500.000,00 ... erogato a favore del Comune di Campione d'Italia in quanto comune confinante con un Paese no UE, per far fronte al pagamento dei creditori esteri” [n.d.r. art. 57, commi 2-undecies e 2-duodecies del D.L. 124/2019];*
- *“Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi sociali (Contributo di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), Legge 213/2023 - servizi sociali R.S.O. - Contributo di cui all'art. 1, comma 496, lett. c), legge 213/2023 - trasporto persone con disabilità - Contributo di cui all'art. 1, comma 496, lett. b), legge 213/2023 - incremento posti disponibili negli asili nido).*

Il Comune dichiarava, invece, non avere uno specifico vincolo di destinazione, i seguenti contributi:

- *“Il contributo straordinario a favore del Comune di Campione d’Italia ex art. 1, c. 763, Legge 208/2015, determinato in € 10.000.000,00 annui”, il quale “è riconosciuto in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del Comune di Campione d’Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero e non ha un vincolo di destinazione specifico, se non sostenere le spese di funzionamento dell’Ente”;*
- *“Il contributo enti dissestati, percepito negli anni 2019/2020/2021, (è stato) assegnato dal Ministero dell’Interno per sostenere le spese di funzionamento dell’Ente in dissesto.”*

Per quanto riguarda il contributo statale a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale di cui il Comune di Campione d’Italia risulta essere beneficiario (euro 50.175,29 per l’anno 2022, euro 35.683,94 per l’anno 2023 ed euro 41.366,11 per l’anno 2024) si chiedevano chiarimenti in merito alle conseguenze, tra cui il commissariamento dell’Ente come si desume dall’Allegato A del decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2024, per non aver conseguito gli obiettivi previsti in materia di trasporto degli studenti con disabilità per gli esercizi 2022 e 2023. A tal proposito l’Ente precisava di non aver raggiunto gli obiettivi assegnati *“in quanto tra la popolazione scolastica frequentante l’istituto di Campione d’Italia non risultano casistiche di studenti con disabilità che richiedano un servizio di trasporto ad hoc. Le somme afferenti i fondi non spesi saranno opportunamente accantonati a fine esercizio 2025 per l’eventuale restituzione”*.

La Sezione rileva come l’Ente non abbia correttamente rappresentato nel risultato di amministrazione le risorse soggette a vincolo di destinazione, omettendo di imputarle alle corrispondenti quote vincolate. Infatti, dall’esame dei dati estratti dalla BDAP, come rappresentati nel prospetto contabile *“All. A2) Elenco risorse vincolate”*, emerge la pluriennale mancata movimentazione delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, non risultando alcuna valorizzazione di ulteriori risorse vincolate, segnatamente di quelle imposte per legge ovvero derivanti da trasferimenti e forme di finanziamento, incluse risorse da indebitamento (mutui).

L'unico vincolo riscontrato, e solo per l'esercizio 2024 con destinazione è un importo di euro 637.841,15 "*Spese investimento finanziate da Casa da gioco*" alla voce "*Quota proventi casa da gioco*".

Peraltro, il Comune, nel proprio riscontro, si limita a richiamare un generico accantonamento al 2025 delle risorse non utilizzate afferenti al servizio di trasporto per studenti con disabilità, finalizzato a una eventuale restituzione, senza che la correlata imputazione alle quote vincolate del risultato di amministrazione risulti effettuata, né che tale destinazione emerga dalle registrazioni in BDAP per gli esercizi di riferimento.

La Sezione rileva che la rappresentazione contabile dei trasferimenti ricevuti nel periodo in esame, peraltro, costituenti una quota rilevante delle entrate, presenta significative anomalie e incongruenze, tali da non consentire una puntuale ricostruzione dell'effettiva situazione finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo alla corretta individuazione e rappresentazione delle risorse soggette a vincolo di destinazione, derivanti da disposizioni di legge e dai principi contabili applicati, nonché, in particolare in questo caso, da trasferimenti.

L'irregolarità contabile segnalata integra, di conseguenza, una criticità idonea ad alterare in modo non episodico e contingente la rappresentazione degli equilibri finanziari dell'Ente. L'omessa evidenziazione dei vincoli determina, infatti, una sovrastima della parte disponibile dell'avanzo, esponendo l'Ente al rischio di utilizzo improprio di risorse non liberamente spendibili, in violazione di quanto previsto dal TUEL (di cui agli artt. 195 e 187), nonché dei principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 (Principio contabile 4/2).

## **7. Convenzione per spese sanitarie**

Preso atto che è stata annullata, con sentenza del Tribunale di Milano del 14.06.2023, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa da Regione Lombardia relativa alle spese sanitarie dei cittadini Campionesi nel periodo 2005-2018 (per un importo pari a 87.447.755,52 euro), e che, con sentenza del TAR Lombardia n. 1047/2023, è stata altresì annullata la deliberazione della Giunta regionale n. XI/6298 del 26.4.2022 (che stabiliva che i cittadini Campionesi potessero usufruire delle prestazioni sanitarie in territorio

svizzero a condizione di compartecipare alle spese in caso di superamento della quota capitaria fissata da Regione Lombardia fin tanto che la AST Insubria non fosse stata in grado di offrire loro adeguata assistenza sanitaria), si chiedeva di fornire chiarimenti in ordine all'accordo attualmente vigente tra il Comune di Campione d'Italia e Regione Lombardia concernente il rimborso delle spese sanitarie extra-capitarie dei residenti campionesi, con particolare riguardo alle modalità applicative, dei termini di erogazione e dei criteri di determinazione delle relative somme. Inoltre, si chiedevano chiarimenti circa l'utilizzo effettivo da parte dell'Ente delle risorse statali fino a due milioni di euro annui assegnate a decorrere dall'anno 2005 ai sensi dell'Allegato alla legge 31 marzo 2005, n. 43, dando conto, in caso affermativo, dell'entità delle somme impiegate, delle finalità perseguite e delle modalità di utilizzo per gli esercizi considerati.

Poiché al termine dell'interlocuzione cartolare, risultava poco chiaro il quadro entro cui viene rimborsato il costo del servizio sanitario ai cittadini campionesi e la conseguente ricaduta oltre il tetto pro capite consentito dagli accordi con la Regione Lombardia, sul Comune stesso, non essendo stata trasmessa alcuna documentazione, né gli importi dei rimborsi ottenuti, in adunanza pubblica il magistrato istruttore chiedeva una relazione che ne chiarisse i contorni.

Dalla relazione trasmessa l'Ente chiarisce che la norma in vigore dopo l'annullamento della DGR n. 6298/2022 da parte del TAR Lombardia è il DL 31 gennaio 2005, n. 7 che, all'art.7-bis stabilisce che *"I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente (per gli anni dal 2005 al 2011) la somma di due milioni di euro."* A decorrere dal 2012 tale somma è stata ridotta a un milione di euro e successivamente a 546.402,00 euro come stabilito dall'art.4 della legge n. 183 del 14/11/2011.

Questo trasferimento statale - che passa dal bilancio comunale - consente di coprire le seguenti spese:

- *"Indennità monetaria in franchi svizzeri [n.d.r. pari a Chf 4.000 mensili oltre allo stipendio da CCNL] riconosciuta al Medico di Medicina Generale, residente in Campione d'Italia, in considerazione della particolare situazione geografica del territorio e del peculiare contesto economico in cui il MMG opera, al quale sono imposti obblighi e adempimenti ulteriori derivanti dal necessario adeguamento della sua operatività al sistema sanitario svizzero;*

- *Costi di intervento della Croce Verde Svizzera per trasporti urgenti dal territorio di Campione d'Italia verso ospedali svizzeri – impossibilità di interventi dall'Italia stante la non contiguità del territorio;*
- *Costi di trasporto e di oneri e pratiche doganali per l'approvvigionamento di medicinali italiani per la farmacia di Campione d'Italia;*
- *Costi per la verifica e liquidazione specialità del prontuario farmaceutico svizzero in favore dei cittadini residenti in Campione d'Italia. A garanzia della correttezza e conformità delle liquidazioni, il Comune di Campione d'Italia ha istituito una specifica Commissione tecnica, composta da farmacista svizzero e italiano, preposti agli opportuni controlli e verifiche."*

L'Ente precisa che i rimborsi vengono effettuati previa presentazione, da parte degli interessati, di idonea documentazione giustificativa delle spese sanitarie sostenute, riferite, in particolare, a trasporti urgenti effettuati dalla Croce Verde Svizzera, allo sdoganamento dei farmaci, al rimborso del costo di farmaci di provenienza svizzera acquistati presso le farmacie di Campione d'Italia, Melide e Bissone (Svizzera), nonché al riconoscimento dell'indennità spettante al Medico di medicina generale.

Per quanto riguarda, invece, il resto della spesa sanitaria, l'annullamento della DGR 6298/2022 da parte del TAR Lombardia ha interrotto la sperimentazione attivata da Regione Lombardia di ricondurre la spesa per i servizi assistenziali e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dal sistema sanitario svizzero a favore dei cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia, entro i limiti della spesa capitaria dei cittadini lombardi. Infatti Regione Lombardia con la DGR 6298/2022 aveva stabilito di attivare un regime sperimentale, *"in base al quale, i residenti, aventi diritto, nel Comune di Campione d'Italia potevano continuare a servirsi di strutture del Canton Ticino, prevedendo una compartecipazione volontaria da parte del fruitore del servizio di assistenza sanitaria svizzera similmente a come avviene per il cittadino AIRE di Campione, tramite l'autorizzazione "incorporata" nel modello E112/S2, con scadenza al 30.04.2023, in attesa dell'esito della sperimentazione della compartecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria, che di fatto avrebbe ridotto l'onere del relativo costo in capo a Regione Lombardia."*

A seguito della sentenza del TAR, pertanto, *"ai cittadini residenti a Campione d'Italia può essere rilasciato il modello S2 dietro semplice richiesta e senza vincolo di compartecipazione alla spesa e scadenza temporale, così come previsto dagli accordi italo-svizzeri del 28 gennaio 2005, tornando di fatto al regime dell'accordo stesso."*

In base all'accordo italo-svizzero del 2005 "nel quadro dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento CEE n.1408/71, i cittadini del Comune di Campione d'Italia hanno diritto di usufruire di cure sanitarie nel Cantone Ticino. A questo scopo l'ASL della provincia di Como rilascia anticipatamente agli abitanti di Campione il modulo E112 (autorizzazione preventiva). Il modulo è valido a tempo indeterminato." Questi moduli vengono altresì spediti all'Istituzione comune IC LAMal che funge da intermediario per il rimborso delle spese sanitarie dei cittadini campionesi. Il rimborso del costo delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini nel Cantone Ticino avviene, secondo l'accordo italo-svizzero, in questo modo: "L'IC LAMal, quale organismo di collegamento, trasmette ogni trimestre al Ministero italiano della Salute le fatture con l'apposita dicitura «Campione d'Italia» separatamente dalle altre fatture relative ai crediti reciproci Svizzera-Italia. Il Ministero della Salute, quale organismo di collegamento, procede all'emissione del relativo decreto di pagamento entro 30 giorni, a seguito di presentazione di liste trimestrali dei crediti relativi alle prestazioni sanitarie fornite ai cittadini di Campione a carico dell'Istituzione comune LAMal."

La Sezione rileva l'assenza di un quadro dai contorni certi che consenta di definire l'onere sui fondi pubblici statali o regionali del servizio sanitario per i cittadini campionesi, all'indomani della sentenza di annullamento della DGR n. 6298/2022 da parte del TAR lombardo, il cui importo potrebbe superare il tetto pro-capite di Regione Lombardia così come consentito dall'accordo italo-svizzero, tenuto altresì conto che non è stata trasmessa a questa Sezione alcuna documentazione relativa agli importi dei rimborsi ottenuti.

## 8. Anticipazione di tesoreria

Dai dati BDAP, confermati anche da SIOPE, sono emersi rilevanti importi riferiti all'anticipazione di tesoreria, imputati a residuo passivo al 31.12 dell'anno T e poi a residuo passivo all' 1.1. all'anno T+1, come di seguito riportati:

**Tabella 8 - Utilizzo anticipazione di tesoreria**

ANDAMENTO ANTICIPAZIONE CASSA (anni dal 2018 al 2024)							
	residuo passivi all'1.1*	residuo passivi all'1.1**	importo concedibile	incassato	pagato competenza	pagato residuo n-1	residuo passivo al 31.12
2018			21.570.000,00	21.354.668,33	-	20.115.748,55	21.354.668,33
2019		21.354.668,33	20.200.000,00	18.734.083,03	-	21.354.668,33	18.734.083,03
2020	37.468.166,06	18.734.083,03	21.570.000,00	14.966.051,54	-	18.734.083,03	14.966.051,54

2021	33.700.144,57	14.966.051,54	21.570.000,00	15.004.134,23	-	14.966.051,54	15.004.134,23
2022	36.515.150,94	15.004.134,23	21.570.000,00	14.945.150,94	-	15.004.134,23	14.945.150,94
2023	40.304.083,03	14.945.150,94	21.570.000,00	4.524.711,45	-	14.945.150,94	4.524.711,45
2024		4.524.711,45	21.570.000,00	18.622.359,09	18.622.359,09	4.524.711,45	0,00

Fonte: dati BDAP e SIOPE - Elaborazione Corte dei conti

\* Dati BDAP così come contabilizzati dall'Ente. \*\* Correzione dei dati secondo Corte dei conti.

In considerazione delle discrasie evidenziate in tabella (ovvero i dati iscritti dall'Ente a residuo passivo all'1.1 dell'anno T+1, nella prima colonna in tabella, risultavano di gran lunga superiori ai residui passivi al 31.12 dell'anno T), in sede istruttoria si chiedeva all'Ente di indicare, al riguardo, eventuali scostamenti, rettifiche o elementi di particolare rilievo. Inoltre, con riferimento a quanto dichiarato dal Revisore nella relazione al rendiconto 2024, secondo cui nel corso dell'esercizio non sarebbe stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria e si sarebbe, invece, proceduto al recupero della "deficienza di cassa" dell'esercizio 2023, pari a Chf 14.104.147,64, è stato chiesto di fornire puntuali chiarimenti in merito, specificando se l'anticipazione di tesoreria sia stata effettivamente utilizzata nell'esercizio 2024 o meno e indicare, eventualmente, le risorse impiegate per il recupero della predetta "deficienza di cassa".

Ancora, si chiedevano chiarimenti in merito a:

- la discrasia emersa, in relazione al 2024; tra l'importo effettivamente incassato a titolo di "anticipazione di tesoreria", pari a euro 18.622.359,09, e l'autorizzazione concessa con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 21 dicembre 2023 per un importo di 15.000.000,00 Chf (dati SIOPE riportati nel prospetto annuale degli incassi per l'esercizio 2024);
- l'indicazione della data precisa in cui l'Amministrazione comunale ha proceduto alla restituzione, per ciascun esercizio dal 2018 al 2024, delle anticipazioni di tesoreria ricevute nel corso dell'esercizio precedente e non rimborsate entro la chiusura dello stesso, allegando la relativa documentazione contabile idonea a comprovare l'effettiva restituzione;
- le modalità di utilizzo adottate nei rendiconti esaminati, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 222 del TUEL ed ai principi contabili (in particolare il principio 3.26, Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011), indicando gli elementi giustificativi atti a motivare le difformità rispetto al dettato normativo e contabile vigente.

Infine, si chiedeva la trasmissione, per ciascun esercizio dal 2018 al 2024, dell'estratto conto del tesoriere, corredato dalla relativa certificazione, debitamente sottoscritta, al fine di consentire una completa verifica della corrispondenza tra le registrazioni contabili dell'Ente e le movimentazioni effettuate dal tesoriere.

Come emerso anche in precedenti pronunce di questa Sezione (*cf.* deliberazione n. 43/2022), l'Ente utilizza l'anticipazione di tesoreria in maniera continuativa quale forma di finanziamento oltre l'esercizio di competenza, senza restituirla alla fine dell'anno. Infatti, nel suo riscontro l'Ente ribadisce che *“non restituiva al 31. 12 di ciascun anno, le somme riscosse ad inizio esercizio a titolo di anticipazione di tesoreria”* e che *“al 1° gennaio di ciascun anno il Tesoriere anticipava le somme nella misura consentita, ma tratteneva a titolo di rimborso un importo per quanto dovuto nell'anno precedente e non restituito a fine anno”*.

Più precisamente, aggiungeva che *“tale uso distorto dell'anticipazione di tesoreria ha costituito un vero e proprio debito”*, oggetto del ripiano del 2023, per cui *“nel corso del 2024 il Comune non ha più richiesto nuove anticipazioni di tesoreria. Le scritture in competenza 2024 si sono rese necessarie, in quanto non risultavano residui relativi ad annualità precedenti”*.

Infine, dichiarava di non essere in grado di indicare *“le modalità di utilizzo adottate nei rendiconti esaminati, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 222 del Tuel ed ai principi contabili nazionali”*.

La prassi seguita, comportando la sistematica traslazione dell'esposizione debitoria da un esercizio al successivo, snatura la funzione propria dell'anticipazione di tesoreria, quale istituto finalizzato a fronteggiare temporanee carenze di liquidità, trasformandola di fatto in una forma impropria e reiterata di finanziamento del fabbisogno corrente. Ne deriva una distorsione della reale situazione di cassa, atteso che l'Ente disponeva della sola differenza tra l'importo formalmente anticipato e quello trattenuto a titolo di rimborso delle somme non restituite nell'esercizio precedente.

Il mancato integrale rimborso entro la chiusura dell'esercizio ha determinato, pertanto, un'alterazione degli equilibri di bilancio e della corretta rappresentazione delle risultanze finanziarie, alimentando una condizione strutturale di criticità della liquidità e ponendosi in contrasto con i principi di annualità, veridicità e sana gestione finanziaria che presidiano l'ordinamento contabile degli enti locali.

La Sezione inoltre rimarca l'irregolarità contabile evidenziata nella tabella, per cui all'inizio di ogni anno non vengono riportati correttamente i residui passivi risultanti al 31.12 di ciascun esercizio. Prende atto che tale irregolarità è stata sanata solo nel 2024.

L'Ente, inoltre, non ha fornito alcun chiarimento in merito alla difformità riscontrata tra l'importo effettivamente incassato a titolo di anticipazione di tesoreria, pari a euro 18.622.359,09, e il limite autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 21 dicembre 2023, pari a Chf 15.000.000,00, come emerso dai dati SIOPE desumibili dal prospetto annuale degli incassi relativo all'esercizio 2024.

Da ultimo, si evidenzia che, in adunanza, l'Ente ha confermato di non aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria neppure per il 2025, nonostante tale possibilità fosse stata prevista anche in sede di Bilancio di previsione per il medesimo esercizio.

La Sezione accerta che la gestione dell'anticipazione di tesoreria negli anni dal 2018 al 2024 compreso, così come descritta dallo stesso Ente, integra una violazione della disciplina di cui all'art. 222 del TUEL e dei principi contabili applicati di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

#### **9. Rapporto crediti/debiti con la società partecipata Casinò di Campione S.p.A.**

Occorre ricordare che lo Stato diede l'appalto del gioco d'azzardo al Comune di Campione d'Italia (autorizzazione DM 22.07.1933 n.213) con la clausola che i proventi della Casa da Gioco servissero a copertura del disavanzo comunale. La partecipata, divenuta società per azioni per legge nel 2012, ha stipulato una convenzione con il Comune che prevedeva che parte dei profitti del Casinò (proventi al netto dei costi di gestione) venissero devoluti al Comune, socio unico, per pareggiare il suo bilancio.

La società, in conseguenza delle difficoltà economiche, smette la sua attività per effetto della sentenza n.92 del 26 luglio 2018 del Tribunale di Como che ne dichiara il fallimento. In data 11 marzo 2019 la Corte d'Appello di Milano annulla la sentenza di fallimento, annullamento confermato il 3 dicembre 2020 anche dalla Corte di Cassazione. La causa viene rimessa al Tribunale di Como che ammette la Casa da Gioco alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186 della Legge Fallimentare con decreto del 7 giugno 2021, dopo averne esaminato il piano industriale proposto a supporto della ripresa dell'attività. Da gennaio 2022 la Casa da Gioco ha ripreso la sua

attività. I rapporti tra Casa da gioco e Comune sono oggi regolati da una convenzione approvata con deliberazione comunale n. 20 del 22 novembre 2021 e registrata con atto n. 1712 il 16.02.2023. Tale convenzione prevede che il Casinò versi contributi annuali determinati all'art. 5 "Trasferimenti al Comune" il cui importo è definito nel piano industriale alla base del concordato preventivo.

Per ricostruire i rapporti tra Comune e Casa da gioco sono stati messi a confronto i dati disponibili su SIOPE tenendo altresì conto di quanto dichiarato dal Revisore nelle proprie relazioni al consuntivo delle varie annualità. Occorre ricordare, inoltre, che il Comune risulta tra i creditori postergati, quindi dopo tutte le altre classi di creditori insinuati nella massa passiva del Casinò. Nella tabella che segue vengono elencati gli importi previsti all'art. 5 della convenzione (basata sul piano industriale quinquennale).

**Tabella 9 - Contributi previsti da Casinò di Campione S.p.A.**

	Importo previsto Chf	Importo previsto Euro
	<b>Convenzione art.5</b>	
2022	540.000,00	500.000,00
2023	1.080.000,00	1.000.000,00
2024	1.620.000,00	1.500.000,00
2025	2.160.000,00	2.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2026	2.700.000,00	2.500.000,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti.

Si chiedeva al Comune di trasmettere la certificazione dei versamenti riscossi, specificando l'eventuale scostamento rispetto ai dati riportati nella tabella; di precisare le modalità con cui l'Ente ha inteso tutelare e far valere la propria pretesa creditizia nei confronti della Casa da gioco; nonché di comunicare il ripristino dell'Organo di controllo della Casa da Gioco, considerato che il Comune, con delibera di revisione delle società partecipate n. 26 del 17 dicembre 2024, ha stabilito il mantenimento della Casa da Gioco quale unica società partecipata al 100 per cento.

In sede istruttoria, il Comune motivava la discrasia rispetto ai dati SIOPE adducendo un'errata indicazione della valuta. La Sezione rammenta che tutte le rilevazioni di incassi e pagamenti degli enti pubblici sono espressi in euro.

Lo stato dei contributi erogati dalla società Casinò al Comune di Campione viene esposto nella tabella seguente:

**Tabella 10 - Proventi riscossi dal Casinò di Campione s.p.a.**

	Importo accertato	Importo riscosso	Dati SIOPE (incassi 1.01.01.70.001)	Relazione revisore
2022	553.245,00 €	509.495,00 €	493.170,79 €	Regolarmente incassato
2023	993.040,00 €	973.539,67 €	-	Non dice nulla
2024	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Regolarmente incassato, di cui € 637.841,15 vincolati per investimenti
2025	1.860.000,00 €	988.333,38 €	938.333,38 €	
<b>Totale</b>	<b>4.906.285,00 €</b>	<b>3.971.368,05 €</b>	<b>2.931.504,17 €</b>	
2026	2.350.000,00 €		921.666,62 €	

Fonte: Comune Campione d'Italia - memoria Prot. Cdc. 2833 del 23.03.2026 a parziale modifica dei dati di cui al riscontro istruttorio Prot. Cdc n. 22084 del 10.12.2025. Il dato SIOPE è aggiornato al 24.03.2026

Secondo quanto emerge dalla documentazione trasmessa dal Comune, la Casa da Gioco avrebbe versato dal 2022 al 2025 contributi complessivi pari a 4,9 milioni come stabilito nel concordato preventivo, con una media di 1,2 milioni all'anno. Tuttavia, da un lato il contributo riscosso dal Comune nell'esercizio 2025 risulta inferiore a quello accertato in quanto una quota pari a 921.666,62 euro è stata versata con ritardo nell'esercizio 2026. Inoltre, dai dati SIOPE non risulterebbe alcun contributo nel 2023 (nonostante il Revisore dell'Ente non ne rilevi l'assenza) per cui il Comune avrebbe riscosso solo il 78,54% di quanto stabilito dal piano industriale.

Per quanto riguarda il debito pregresso della Casa da Gioco, l'Ente dichiara un importo pari a 43.058.779,00 euro. Tale importo risulta quale credito postergato nell'ambito del concordato preventivo. Il Casinò prevede di rimborsare i creditori postergati solo al termine della liquidazione di tutti i creditori privilegiati e quelli chirografari, senza certezza né sul *quantum* né sui tempi di rimborso.

Ad integrazione delle dichiarazioni dei rappresentanti dell'Ente in adunanza pubblica, è stato trasmesso il bilancio della società Casinò S.p.a. al 31.12.2024 da cui si rileva un utile di 12.860.160 euro e un debito verso il Comune di 43.695.248 euro di cui 636.469 euro esigibili entro il 2025, mentre 43.058.779 euro oltre l'esercizio 2025 (cifra identica a quella dichiarata in adunanza dai rappresentanti dell'Ente). Inoltre, nel commento ai documenti contabili si legge che "il Comune di Campione d'Italia, oltre ad essere socio unico, è anche creditore della Società per un credito sorto prima dell'ammissione alla procedura concorsuale pari ad oltre Euro 45 milioni. Tale credito è postergato rispetto a tutti gli altri." Più in particolare "Il piano prevede che nell'arco di sei anni la Società sia in grado di generare flussi di cassa che potranno soddisfare i creditori nella misura del:

- 100% per i creditori prededucibili e privilegiati;
- 50% per i creditori chirografari con diritto ad essere remunerati fino al 100% del credito originario nel periodo fra il terzo ed il decimo anno di piano al verificarsi di determinate condizioni;
- 0% per i creditori postergati con diritto ad essere remunerati fino al 100% del credito originario nel periodo fra il terzo anno dall'omologa ed il decimo anno di piano al verificarsi di determinate condizioni."

La Sezione rileva come il credito pregresso vantato dal Comune nei confronti della sua controllata non potrà costituire una fonte su cui basare il risanamento finanziario dell'Ente nel prossimo futuro.

Con riferimento all'art. 4.8 All. A del DM n. 170676/2021 già citato, in base al quale si prescrive di *"attivare con tempestività tutti gli strumenti necessari a garantire un efficace controllo da parte dell'ente sulla gestione dei servizi esternalizzati, prevedendo, ove non già istituita, una specifica unità organizzativa incaricata di regolare i rapporti con gli organismi partecipati. Occorre inoltre impartire adeguate direttive finalizzate al contenimento dei costi di gestione, richiedendo la predisposizione di ipotesi di gestione economicamente più vantaggiose ed efficienti, nonché adottare ogni ulteriore misura utile all'esercizio della funzione di indirizzo dell'ente. Resta fermo l'obbligo di applicare la normativa vigente al momento dell'adozione dei relativi provvedimenti"*, l'Ente riferisce di aver istituito un Organismo di Vigilanza, come previsto dall'art. 20 dello statuto societario.

All'art.12 della Convenzione stipulata tra Comune e Casinò si legge che *"Il Comune quale socio unico e quale soggetto conferente l'usufrutto pluriennale [n.d.r. l'immobile è dato in comodato d'uso alla società fino al 2041] può esercitare, per motivi di ordine pubblico, ogni controllo ritenuto opportuno nel rispetto della presente Convenzione e delle disposizioni civilistiche sulle società per azioni, anche in ordine al rispetto del piano economico finanziario del concordato approvato dal Tribunale di Como. I controlli possono riguardare i giochi, le attrezzature, gli impianti, l'immobile, tutte le dotazioni in uso e l'andamento aziendale fermo, comunque, il diritto di controllo di legge previsto a favore del socio di S.p.A."*

A proposito dell'andamento aziendale della società partecipata, viene trasmessa documentazione ad integrazione delle dichiarazioni dei rappresentanti del Comune in adunanza pubblica, e in particolare, la Relazione predisposta al 15.12.25 dalla Società e trasmessa al Tribunale di Como – Sezione Fallimentare in merito alla procedura di concordato preventivo, da cui si inferisce che *"Le proiezioni dei flussi finanziari a tutto il*

*mese di dicembre 2025 (all.to 2), aggiornate alla data del 31 ottobre 2025, evidenziano la capacità della Società di far fronte ai propri impegni ordinari nonché a quelli assunti con il Piano Concordatario, avendo già dato corso all'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, in anticipo rispetto ai termini previsti dal Piano Concordatario, e avendo in corso il primo riparto parziale a favore dei creditori chirografari riconoscendo loro il 50% del minimo garantito da Piano. . Ad oggi, è possibile stimare che la prosecuzione dell'attuale gestione – attenta ai costi e volta a ricercare la massima marginalità dei servizi – consentirà di adempiere puntualmente alla proposta concordataria; e ciò anche nel caso in cui i ricavi dovessero stabilizzarsi sui livelli attuali, con una performance inferiore rispetto a quella prevista dal Piano.”*

Nella memoria, poi confermata in adunanza pubblica, l'Ente dichiara che la convenzione con la Casa da gioco dovrà essere rinnovata entro il 31.12 2026 e che verrà inserita una “specifica disciplina” che condizioni i versamenti al Comune.

La Sezione invita il Comune ad esercitare, a differenza che nel passato, il controllo effettivo sulla gestione della Casa da Gioco conferitogli, per la sua qualità di socio unico di società per azione, dalle norme civilistiche oltre che dalla Convenzione, a maggior ragione nella fase del rinnovo, in modo da presidiare i propri crediti e non subordinare l'interesse pubblico a quello della partecipata.

## **10. Alienazione dei beni demaniali**

I beni immobili da alienare, in quota all'OSL per il ripiano della massa passiva, erano a dire dell'Ente, già stati individuati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 15 del 22 settembre 2021 e valorizzati per importo complessivo pari a euro 22.550.000,00 come evidenziato nella tabella seguente:

**Tabella 11 - Piano delle alienazioni**

<b>Indicazione bene</b>	<b>Valore di stima in Chf.</b>
Abitazione - cat. A 7	1.100.000,00
Stabile Polizia Locale	2.400.000,00
Area edificabile - loc. Sciree	1.250.000,00
Immobile “Villa Mimosa” - cat. A 10	4.500.000,00
Comparto immobiliare Fornace R1 e R2	13.300.000,00 (*)
<b>TOTALE</b>	<b>22.550.000,00</b>

Fonte: Relazioni di stima allegate alla Deliberazione n. 15 del 22 settembre 2021 – Deliberazione n. 18 del 22 novembre 2021.

(\*) Nella Relazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno, nota n. 0171705 del 30 dicembre 2021- prot. Cdc 2 del 3 gennaio 2022 è indicato il valore di stima di Chf. 14.500.000,00. (cfr. Deliberazione di questa Sezione n. 43/2022)

In sede istruttoria, si chiedeva un aggiornamento in merito all'attività di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente, funzionale al risanamento finanziario. Dal riscontro, è emerso l'avvenuto perfezionamento della vendita dell'immobile denominato "Caserma Polizia Municipale", per un importo di euro 1.782.933,40, con atto notarile del 9 ottobre 2023, mentre la procedura di alienazione di "Villa Mimosa" risultava in fase avanzata, a seguito dell'autorizzazione del Ministero della Cultura (prot. n. 593 del 20 gennaio 2025). In relazione a tale immobile, era stato già incassato un acconto di euro 212.664,40 (pari a 205.000 Chf) a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo complessivo di Chf 2.005.000,00, con previsione di versamento del saldo, pari a circa euro 1.920.000,00, al momento del rogito. Successivamente, con delibera n. 69 del 15 luglio 2025, l'OSL aveva tuttavia dichiarato decaduta l'aggiudicazione in favore della società "Euro Tecnica e Sviluppo S.r.l.", disponendo il trattenimento della caparra già versata e manifestando l'intenzione di procedere a un nuovo esperimento di vendita del bene.

Risultava, inoltre, in corso di definizione la cessione dell'area "T4 - Tennis Club", oggetto di accordo stragiudiziale con la ditta H.T.C. Costruzioni S.r.l., per un importo complessivo di euro 7.500.000,00, di cui erano già stati incassati euro 160.000,00 a titolo di caparra e ulteriori euro 590.000,00 risultavano in corso di versamento, con saldo previsto al momento del rogito, entro la fine del 2026.

Il Comune di Campione, a riguardo, a conferma di quanto già rappresentato dall'OSL, ha precisato che è *"stato sottoscritto il preliminare relativo alla vendita dell'area T4 - Tennis Club, per il quale l'OSL ha riscosso in totale € 720.000,00 (€ 160.000,00 + € 590.000,00)"*, senza ulteriori aggiornamenti.

In conclusione, gli introiti già conseguiti comprendono:

- 1.782.933,40 euro per la vendita della "Caserma Polizia Municipale";
- 212.664,40 euro quale acconto a titolo di caparra confirmatoria per la vendita di "Villa Mimosa", importo che l'Ente ha trattenuto essendo decaduta l'aggiudicazione in favore della società "Euro Tecnica e Sviluppo S.r.l.";
- 720.000,00 euro quale acconto per la vendita dell'area "T4 - Tennis Club".

La Sezione rileva che, allo stato degli atti, gli introiti effettivamente conseguiti dall'attività di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, finalizzata al risanamento finanziario, ammontano complessivamente a euro **2.715.597,80** a fronte di una massa

passiva che alla data del 30 gennaio 2025 è pari a euro 9.554.430,23, come verrà chiarito in un paragrafo successivo.

La Sezione prende atto delle dichiarazioni rese dall'Ente, e rileva che, allo stato attuale, le risorse derivanti dalle alienazioni sono insufficienti ad assicurare il ripiano della massa passiva, occorrendo prevedere misure complementari per generare risorse sufficienti per la liquidazione dei creditori.

## 11. Entrate e pagamenti in conto terzi

Dall'esame dei dati contabili sono emersi rilevanti importi in conto terzi sia in entrata sia in uscita rappresentati nell'unico macroaggregato "Acquisto di servizi per conto terzi", come da seguente tabella:

**Tabella 12 - Entrate e spese in conto terzi e partite di giro (dati SIOPE e BDAP)**

Entrate e Uscite per conto terzi e partite di giro						
	Entrate (dati BDAP <sup>°</sup> )	Spese (dati BDAP <sup>°°</sup> )	Differenza	Incassi (dati SIOPE*)	Pagamenti (dati SIOPE**)	Differenza
2018	14.111.311,09	14.137.164,92	-25.853,83	10.884.242,98	11.468.431,11	-584.188,13
2019	15.591.128,69	15.453.535,12	137.593,57	12.514.266,31	12.421.418,70	92.847,61
2020	16.384.082,97	16.729.384,84	-345.301,87	14.380.844,83	14.729.152,77	-348.307,94
2021	14.136.701,89	13.950.122,47	186.579,42	12.000.048,89	12.395.108,48	-395.059,59
2022	15.486.345,80	16.089.698,61	-603.352,81	13.680.837,67	14.611.374,84	-930.537,17
2023	12.414.670,33	10.598.824,63	1.815.845,70	11.871.841,08	10.053.311,05	1.818.530,03
2024	33.760.347,81	31.293.101,92	2.467.245,89	33.358.741,47	32.446.097,65	912.643,82

Fonte: dati BDAP e SIOPE \_ Elaborazione Corte dei conti

<sup>°</sup>Riscossioni in c/competenza (RC)

<sup>°°</sup> Pagamenti in c/competenza (PC)

\*9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi

\*\*7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi

Poiché nella banca dati BDAP, sia negli schemi di bilancio sia nei dati analitici, non è possibile individuare i singoli capitoli - in quanto non indicati - che compongono le partite relative alle entrate e alle spese per conto terzi, è stato richiesto all'Ente di fornire il dettaglio delle singole voci, disaggregate per capitoli per ciascun esercizio, con indicazione dell'importo, della provenienza e della destinazione.

In merito, l'Ente riportava solo alcuni dati senza specificare, peraltro, l'annualità di imputazione:

- "CHF 19.000.000,00 - stanziamento relativo all'adeguamento valutario del fondo di cassa, in quanto il Comune di Campione d'Italia gestisce sia un conto di tesoreria in € che un conto di tesoreria in CHF.
- CHF 5.520.000,00 - stanziamento relativo all'incasso e contestuale riversamento dell'imposta sugli intrattenimenti ISI che ammonta a circa CHF 460.000,00 mensili.
- CHF 3.162.000,00 - stanziamenti diversi a favore dell'OSL (girofondi) che sono stati liquidati nel corso del 2025.
- CHF 850.000,00 - ritenute operate sulle retribuzioni del personale dipendente".

In merito, pare opportuno innanzitutto richiamare i principi contabili applicati alla contabilità pubblica (d.lgs. n. 118/2011), i quali esprimono un principio chiaro, per cui un'operazione è *"in conto terzi"* solo se manca ogni forma di autonomia decisionale da parte dell'ente. Pertanto, se l'ente decide tempi, importi o destinatari, non è più un'operazione per conto terzi, ma una normale operazione di gestione. In particolare, il Principio applicato n. 7.1 definisce che *"le entrate e le spese per servizi per conto di terzi e partite di giro comprendono transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità decisionale da parte dell'ente"*. Dunque, le operazioni per conto terzi richiedono assenza di discrezionalità, mera funzione di intermediario e neutralità sostanziale per l'ente.

Con riferimento all'elenco trasmesso delle poste classificate quali partite di giro dal Comune, si rappresenta che la posta *"Incasso e contestuale riversamento dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI)"* non può certo essere qualificata come entrata e spesa per conto terzi, per quanto illustrato nel paragrafo sul *"Fondo contenzioso"* dove il Comune risulterebbe essere soggetto passivo, in relazione al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, infatti, sono da includersi tra le partite di giro solo i tributi riscossi per conto dello Stato o di altri enti, nonché le ritenute e somme vincolate da obbligo legale di riversamento.

Per quanto riguarda, invece, lo *"Stanziamiento relativo all'adeguamento valutario del fondo di cassa (CHF 19.000.000,00)"*, lo stesso costituisce, di fatto, un'operazione di natura propria dell'Ente. Inerendo, infatti, alla gestione del rischio cambio, costituisce una componente che incide sul risultato di amministrazione (utile/perdita da differenze di cambio). Si tratta quindi di una posta di gestione finanziaria interna, inerente al patrimonio dell'Ente, che può generare effetti economico-finanziari effettivi. L'iscrizione di tale posta tra le partite di giro risulterebbe non conforme al principio contabile 7.1.

In merito agli *"Stanziamienti diversi a favore dell'OSL (girofondi)"*, gli stessi costituendo movimentazioni interne tra gestioni, possono assumere natura di partite di giro solo se configurano mera traslazione di fondi vincolati già di competenza dell'OSL. Laddove, invece, si tratti di risorse proprie dell'Ente trasferite per obbligo di legge, oppure di stanziamenti dallo stesso deliberati, l'operazione incide sulla gestione finanziaria ordinaria.

Sono pacificamente qualificati come partite di giro, invece, le *"Ritenute operate sulle retribuzioni del personale dipendente"*, avendo più volte la giurisprudenza contabile stabilito

che tali poste rappresentano somme di terzi transitate nel bilancio e quindi devono essere iscritte in partite di giro, ontologicamente neutre per l'Ente.

La Sezione rileva come l'erronea imputazione di poste proprie della gestione finanziaria tra le partite di giro determini una non corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio, in violazione dei principi di veridicità, attendibilità e trasparenza di cui agli artt. 162 e 193 TUEL. Accerta, inoltre, la concentrazione in un macro-aggregato relativo alle entrate/uscite per conto terzi di una quota rilevante del bilancio comunale. In particolare, nel 2024 la percentuale delle entrate conto terzi, rispetto al totale generale delle entrate, è pari al 41,8 per cento, mentre la percentuale delle spese conto terzi rispetto al totale generale delle spese è pari al 38,7 per cento. Questa eccessiva concentrazione di trasferimenti la cui natura non è facilmente leggibile conferisce opacità al bilancio del Comune, oltre a prefigurare una violazione dei principi di veridicità attendibilità e trasparenza dello stesso.

## 12. Rinegoziazione mutui

Il Comune ha potuto beneficiare di un risparmio sulle rate dei mutui contratti con le banche in seguito alla trasmissione del decreto n. 0170676 del 22 dicembre 2021 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, condizione posta dalle banche per il perfezionamento della rinegoziazione. Il piano di ammortamento concordato (*cfr.* delibera di questa Sezione n. 43/2022/PRSP) è esposto nella colonna "Importo previsto" della seguente tabella:

**Tabella 13 - Ammortamento rate mutui**

Anno	Importo previsto (*)	rimborso mutui e interessi (SIOPE**)
2018	6.424.171,58 €	4.216.202,25 €
2019	6.424.171,58 €	5.604.583,48 €
2020	1.606.042,86 €	6.134.381,01 €
2021	1.875.036,87 €	3.337.864,08 €
2022	1.981.530,44 €	1.975.249,61 €
2023	1.981.530,44 €	2.390.528,59 €
2024	1.981.530,44 €	2.676.268,82 €
2025	1.981.530,44 €	1.145.186,94 €
<b>Totale</b>	<b>24.255.544,65 €</b>	<b>27.480.264,78 €</b>

Fonte: dati SIOPE. Elaborazione Corte dei conti

(\*) post-rinegoziazione dal 2020 fino al 31.12.2035. Fonte: riscontro istruttorio del Comune (Allegato 3)

(\*\*) 4.03.01.04.999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine e 1.07.05.05.999 - interessi passivi su mutui

Da un controllo sullo stato dei rimborsi dei mutui, emerge una discrasia tra i pagamenti registrati in SIOPE (voce "Rimborsi mutui") e l'importo previsto. A spiegazione su richiesta della Sezione, l'Ente dichiarava che "le discrasie riguardano la differente valuta di esposizione dei dati. I dati SIOPE sono espressi in CHF".

La Sezione ribadisce quanto già rappresentato, ovvero che le informazioni tratte da SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) sono indicate in euro, atteso che tutte le registrazioni concernenti le entrate e le uscite degli enti pubblici sono effettuate e rappresentate nella valuta legale vigente.

La Sezione rileva che, il piano di ammortamento dei mutui rinegoziato ha comportato un risparmio per il Comune, che ha ottenuto una riduzione delle singole rate di rimborso. Peraltro, i mutui contratti dal Comune per far fronte alla spesa per la ristrutturazione della Casa da gioco, comportano un onere per il bilancio del Comune, a beneficio della sola Casa da gioco. (cfr. delibera di questa Sezione n.43/2022/PRSP già richiamata)

### 13. Entrate tributarie ed extratributarie

Dall'analisi dei dati contabili è risultata evidente la bassa capacità dell'Ente di riscossione in conto residui, come si rileva nella seguente tabella:

Tabella 14 - Percentuale di riscossione in conto residui su residui totali

	2021	25P	2022	25P	2023	25P	2024	25P
Titolo I	<b>2,29%</b>	33,69%	<b>16,20%</b>	31,97%	<b>3,02%</b>	30,14%	68,93%	39,94%
Titolo III	34,71%	32,60%	<b>17,13%</b>	31,21%	<b>11,80%</b>	30,67%	<b>31,94%</b>	36,64%

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti sui dati BDAP. La colonna 25P rappresenta la percentuale di riscossione per il primo quartile dei comuni appartenenti alla stessa fascia di popolazione (minore di 1.999 abitanti): il dato in grassetto rappresenta una capacità di riscossione inferiore al 25% dei comuni meno efficienti.

Il Comune di Campione si caratterizza per una bassa percentuale di riscossione in conto residui se raffrontato con comuni della stessa fascia di popolazione appartenenti al 25% di quelli meno efficienti, in particolare per quanto riguarda le entrate del Titolo III.

In sede di contraddittorio cartolare si chiedevano chiarimenti sulle cause della scarsa capacità di riscossione in c/residui e sui provvedimenti adottati, oltre ad attestare il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto del Ministero dell'Interno n. 170676/2021 in materia di entrate tributarie ed extratributarie, alle quali l'Ente avrebbe dovuto conformarsi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, con

riferimento alle singole voci indicate nell'Allegato A del medesimo decreto. Si ricorda che l'art. 265, comma 4, TUEL prevede che *“L'inosseranza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato”*.

L'Ente non ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando soltanto che *“che i residui attivi e passivi fino al 31.12.2020 sono di competenza OSL e quindi, sicuramente la capacità di riscossione indicata non è attendibile per il ridotto periodo di tempo preso in considerazione”*.

La Sezione rileva, peraltro, che il Comune non ha trasmesso il Questionario al rendiconto per gli esercizi 2021 e 2024, e dunque non sono presenti informazioni sulla capacità di riscossione disaggregata per tributo, sia in c/residui sia in c/competenza, né sulle attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, né alcuna indicazione in merito è stata fornita dal Revisore.

La Sezione, tenuto conto delle scarse informazioni desumibili dai dati disponibili e dalla mancata trasmissione del questionario al rendiconto per gli esercizi 2021 e 2024, non ha potuto verificare l'effettiva capacità di riscossione sui singoli tributi né disporre di informazioni circa il contrasto all'evasione tributaria per il periodo considerato.

#### **14. Vincoli su assunzioni del personale**

In sede di contraddittorio cartolare, con riferimento al rispetto dei vincoli sulle assunzioni del personale di cui alle prescrizioni dell'All. A del DM MINT n. 170676 richiamato, valevoli per un periodo quinquennale (fino al 1° gennaio 2023 – punto 1) All. A) a partire dal 1° gennaio 2018, si chiedevano informazioni sul rispetto del divieto di incremento della dotazione organica di cui all'art. 267 del TUEL e dei limiti normativi di spesa per il personale, nonché sulla determinazione ed erogazione del trattamento economico del personale in conformità alla disciplina contrattuale vigente. Inoltre, si chiedeva di riferire circa il rispetto delle norme in ordine, in particolare, all'incremento della spesa di personale registrato nel 2022 a seguito dell'assunzione di due unità, avvenuta tra i mesi di ottobre e dicembre dello stesso anno, alla luce del divieto di assunzione previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113 del 2016 in caso di ritardata approvazione dei documenti contabili, tenuto conto che il rendiconto 2022 risultava approvato oltre i termini di legge (come già rappresentato in precedenza).

Il Comune, nel proprio riscontro, ha attestato il rispetto delle prescrizioni della Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL), confermando il mantenimento della dotazione organica in n. 15 unità fino al 31 dicembre 2022. Ha inoltre precisato che, nel medesimo periodo, in considerazione della situazione finanziaria dell'Ente, non sono stati stipulati contratti integrativi, né è stato costituito il fondo per le risorse decentrate o erogato trattamento accessorio. Le assunzioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2022 sono avvenute in sostituzione di personale cessato dal servizio, senza incremento della spesa complessiva e nel rispetto dei vincoli previsti dalla COSFEL.

Nella relazione al rendiconto 2023, il Revisore riferiva peraltro che *“il costo totale è pari a 2.327.138,00 oneri riflessi inclusi compreso Irap. Il confronto con il 2022 vede un leggero incremento, poiché le 2 categorie D che hanno sostituito i precedenti pensionamenti avvenuti nel 2021 sono stati assunti tra ottobre e dicembre 2022”*; indicando, inoltre, che il fondo per le risorse decentrate è stato aggiornato nel 2023 *“e non ancora né ripartito né distribuito. Il fondo era stato precedentemente adeguato nel 2016”*.

Nella relazione al rendiconto 2024, il Revisore attestava altresì che si è proceduto alla rideterminazione della *“dotazione organica riconducendola ai parametri ministeriali che, per quanto riguarda il Comune di Campione d'Italia, ha significato una riduzione di n. 85 unità di personale”*, confermando che la spesa per il personale sostenuta si attesta su valori inferiori alla media del triennio 2011-2013, in considerazione della significativa contrazione dell'organico.

Si ricorda che l'art. 265, comma 4, TUEL prevede che *“l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato”*, mentre il successivo l'art. 267 dispone che *“per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento”*.

L'Ente, con nota integrativa successiva all'adunanza pubblica ha illustrato nel dettaglio l'andamento dei posti in dotazione organica, utilizzando il criterio secondo cui *“i posti part-time al 50% sono stati computati come 0,5 unità”*, determinati in n. 15 unità nel 2022, n. 14 nel 2023 e n. 15 nel 2024 e nel 2025.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente in relazione al rispetto dei vincoli sulla pianta organica e sulla spesa di personale.



## Rimborso massa passiva

Nell'ottica collaborativa finalizzata ad un controllo più efficiente ed efficace, questa Sezione ha intrapreso un'interlocazione con l'OSL, nominato con DPR del 9 maggio 2023, in seguito alle dimissioni dell'OSL precedente nominato con DPR del 12 luglio 2018, per acquisire informazioni aggiornate sullo stato del ripiano della massa passiva del Comune di Campione. In particolare, si chiedeva del piano di estinzione delle passività presentato dall'OSL al Ministero dell'Interno (art. 256, comma 6, TUEL), nonché ogni documentazione utile a ricostruire la massa passiva e le risorse attive per la sua liquidazione, dopo che la Sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti n. 20 del 5 ottobre 2022 aveva fissato la data di segregazione del bilancio al 31.12.2020. In tale contesto spetta all'OSL ripianare i debiti contratti dall'Ente prima della data di segregazione, attingendo oltre che ai residui attivi da riscuotere anche ai proventi derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio disponibile dell'Ente (art. 255, comma 1 del TUEL).

Per quanto attiene alla massa passiva, questa veniva determinata alla conclusione della procedura pubblica semplificata ai sensi dell'art. 258 del TUEL, adottata dal primo OSL, che aveva stabilito una riduzione pari al 60 per cento del valore di quanto dovuto ai creditori chirografari, opzione a cui il Comune ha aderito con deliberazione n. 19 del 23 aprile 2019. L'importo totale delle domande di ammissione pervenute veniva quantificate in euro **19.173.126,71**.

*Tabella 15 - Massa passiva (post procedura pubblica)*

CREDITORI	EURO
FORNITORI ITALIANI (euro)	729.903,69
FORNITORI ITALIANI (Chf)	2.555.335,83
ALTRI (assegno confine)	396.798,10
ALTRI (sussidio pensionati)	4.150.219,39
EMOLUMENTI DIPENDENTI (arretrati)	7.284.241,43
EMOLUMENTI DIPENDENTI (oneri accessori)	107.317,51
ERARIO (CGT ISI 2017)	2.360.711,24
ERARIO (CGT ISI 2018)	1.588.599,52
<b>TOTALE</b>	<b>19.173.126,71</b>

Fonte: Riscontro OSL (nota prot. Cdc n. 1876 del 30.01.2025)

Nel suo riscontro l'OSL dichiara che si potrebbe pervenire ad un ridimensionamento di alcune voci. Innanzitutto, andrebbe escluso l'importo relativo all'Imposta sugli

Intrattenimenti (ISI) per le annualità 2017 e 2018 per un totale di euro **3.949.310,76**, che come già anticipato nel paragrafo “Fondo contenzioso” è non solo oggetto di contenzioso tra il Comune e la competente Commissione di Giustizia Tributaria (il cui importo dipende dall’esito del ricorso del Comune in Cassazione), ma anche di rivalsa nella procedura di concordato, con relativa insinuazione del credito del Comune nella massa passiva del Casinò (di cui si è detto al paragrafo “Rapporto crediti/debiti con la società partecipata Casinò di Campione S.p.A.”)

Ulteriori valutazioni porterebbero, secondo l’OSL, ad una riduzione di altre voci, tra cui gli emolumenti ai dipendenti, ai pensionati e ai fornitori, talché la massa passiva alla fine risulterebbe calcolata come segue:

**Tabella 16 - Massa passiva finale**

CREDITORI	TOTALE
FORNITORI ITALIANI (euro)	437.942,21
FORNITORI ITALIANI (Chf)	1.533.201,50
ALTRI (assegno confine)	238.078,86
ALTRI (sussidio pensionati)	2.490.131,64
EMOLUMENTI DIPENDENTI (arretrati)	4.747.758,48
EMOLUMENTI DIPENDENTI (oneri accessori)	107.317,51
<b>TOTALE</b>	<b>9.554.430,23</b>

Fonte: Riscontro OSL (nota prot. Cdc n. 1876 del 30.01.2025)

Dalla memoria trasmessa prima dell’adunanza pubblica, la Sezione apprendeva di un incontro tra i rappresentanti del Comune e l’OSL presso il Ministero dell’Interno avvenuto il 14 gennaio 2026 circa la procedura di liquidazione dei creditori. Dal relativo verbale redatto dall’Ente, e successivamente trasmesso su richiesta del magistrato relatore, risulta che l’incontro era finalizzato all’esame delle problematiche connesse al pagamento dei dipendenti del Comune, quali creditori privilegiati, per quanto al contempo debitori dell’Ente per somme indebitamente percepite quali “*indennità per differenza di cambio*”. E’ stata inoltre, trattata la questione relativa alle integrazioni pensionistiche di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 272, riconducibili ai crediti di natura chirografaria. Dunque, allo stato degli atti l’importo da corrispondere da parte dell’OSL quale emolumento ai dipendenti e ai pensionati non sembrerebbe ancora essere stato definito.

Per quanto riguarda le risorse attivabili per il rimborso della massa passiva, l’OSL può attingere ai residui attivi maturati fino alla data di segregazione al 31.12.2020 e alle risorse

derivanti dalle alienazioni di beni immobili del patrimonio disponibile del Comune di Campione d'Italia.

Dalla documentazione fornita ad integrazione delle dichiarazioni dei rappresentanti del Comune in adunanza pubblica, risultano circa 10,8 milioni di euro quali risorse riversate all'OSL, come emerge dalla seguente tabella:

**Tabella 17 - Massa attiva**

Descrizione entrata	Importo
Eccedenza contributo statale ex art. 57, commi 2-undecies e 2-duodecies D.L. 124/2019, per pagamento fornitori esteri	822.315,00 €
Alienazione immobile comunale (ex Sede Polizia Locale)	1.700.000,00 €
Accordo transattivo con Banca Popolare di Sondrio	2.900.000,00 €
Recupero tributi anni pregressi	3.433.000,00 €
Caparra sottoscrizione preliminare alienazione immobile denominato "Villa Mimosa"	270.000,00 €
Caparra sottoscrizione preliminare alienazione area comunale denominata "T4"	590.000,00 €
Fondo di rotazione (contributo statale finalizzato all'incremento della massa attiva)	197.600,00 €
Riparto 5 - Casinò di Campione d'Italia s.p.a. - Società Benefit (ISI arretrata)	961.400,00 €
	<b>10.874.315,00 €</b>

Fonte: Integrazione documentale del Comune di Campione d'Italia (prot. Cdc n. 3138 del 30.03.2026)

In particolare, risultano importi derivanti da riscossione in conto residui relativi a crediti vantati dal Comune per 3,4 milioni, oltre a 2,6 milioni dalle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare (in coerenza con quanto già visto nel paragrafo "Alienazioni dei beni demaniali", per quanto la caparra di sottoscrizione di "Villa Mimosa" sia oggetto di contenzioso). Inoltre, la Casa da Gioco ha riversato una quota dell'ISI arretrata, pari a 961.400,00 euro, nonostante tale posta sia ancora oggetto di contenzioso tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate.

Infine, risulta un importo di 2,9 milioni per un accordo transattivo con la Banca Popolare di Sondrio e una quota del contributo statale (ai sensi dell'art. 57, commi 2-undecies e 2-duodecies del D.L. 124/2019) "una tantum per debiti CE" di euro 2,5 milioni, erogato nel 2020 a favore del Comune di Campione "in quanto comune confinante con un Paese no UE, per far fronte al pagamento dei creditori esteri e quindi a tal fine utilizzato", per un importo pari a 822.315,00 euro.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente riguardo alle risorse attivate per il ripiano della massa passiva. Rammenta che, qualora la massa attiva non risultasse

sufficiente a coprire la massa passiva, si concretizzerebbe il rischio per il Comune di Campione d'Italia di ricadere in una delle fattispecie previste dall'art. 268-bis del TUEL.

### P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel concludere l'esame di legittimità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile, procedura di dissesto esercizi finanziari 2018/2022 ed esercizi 2023/2024, del Comune di Campione d'Italia, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli:

### ACCERTA

- 1) **il ritardo nell'approvazione del rendiconto** per gli esercizi 2018/2021, 2022 e 2023 (in violazione degli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Ministero dell'Interno n. 170676 del 22/12/2021);
- 2) **la mancata compilazione dei Questionari relativi agli esercizi 2021 e 2024** da parte dell'Organo di revisione dell'Ente, funzionali al controllo intestato alla Corte dei conti;
- 3) **l'iscrizione per l'esercizio 2022 dell'anticipazione di tesoreria tra i residui attivi** senza alcun fondamento contabile, causa di una sovrastima del risultato di amministrazione e, così, conseguentemente di un'alterazione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente;
- 4) **la mancata valorizzazione delle quote accantonate e vincolate** nel risultato di amministrazione per tutti gli esercizi precedenti al 2024, come riscontrabile anche dagli Allegati a.1) "Elenco delle risorse accantonate" e a.2) "Elenco delle risorse vincolate" presenti nella banca dati BDAP, circostanza che evidenzia persistenti carenze nella corretta rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione;
- 5) **l'erronea contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)** negli esercizi dal 2021 al 2024, in violazione dei principi contabili applicabili, con conseguente alterazione del risultato di amministrazione e compromissione della veridicità e attendibilità della rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente;
- 6) **il mancato accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** per gli esercizi dal 2018 al 2023 (in violazione di una delle prescrizioni (di cui al punto 6.14

dell'Allegato A del decreto del Ministero dell'Interno n. 170676 del 22/12/2021), nonché l'inadeguatezza dell'importo accantonato nell'esercizio 2024, atteso che la quota disponibile registrata (pari a euro 14.732,83) non risulta idonea ad assicurare la copertura integrale dei residui attivi, con il rischio di determinare l'emersione di un disavanzo e di compromettere la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione;

- 7) **l'inadeguatezza dell'accantonamento al Fondo contenzioso**, effettuato dall'Ente soltanto a partire dall'esercizio 2024 per un importo pari a euro 30.000,00, somma che appare significativamente sottodimensionata rispetto al valore complessivo della pretesa tributaria circa il mancato versamento dell'ISI da parte del Casinò che vede il Comune chiamato in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, con conseguente inadeguata copertura del rischio potenziale derivante dal contenzioso in essere;
- 8) **la non corretta rappresentazione nel risultato di amministrazione delle risorse soggette a vincolo di destinazione**, atteso che l'Ente ha omesso di imputarle alle corrispondenti quote vincolate, determinando una indebita sovrastima della parte disponibile dell'avanzo e un'alterazione della corretta composizione del risultato di amministrazione, con il concreto rischio di utilizzo di risorse non liberamente disponibili, in violazione degli artt. 195 e 187 del TUEL e dei principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato 4/2);
- 9) **l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria dal 2018 al 2024** quale forma di indebitamento oltre l'esercizio di competenza, in violazione della disciplina di cui all'art. 222 del TUEL e dei principi contabili applicati di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- 10) **il mancato rimborso, negli esercizi considerati, del credito pregresso vantato dal Comune nei confronti della società Casinò di Campione S.p.A.**;
- 11) **l'assenza di un quadro dai contorni certi che consenta di definire l'onere sui fondi pubblici statali o regionali del servizio sanitario per i cittadini campionesi**, il cui importo potrebbe superare il tetto pro-capite di Regione Lombardia così come consentito dall'accordo italo-svizzero, con impatto sulle risorse pubbliche (statali e regionali) dopo la sentenza di annullamento della DGR n. 6298/2022 da parte del TAR Lombardia;
- 12) **il permanere, allo stato, della sostanziale insufficienza di quanto ricavato con le operazioni di alienazione dei beni demaniali** rispetto alla finalità prevista di ripiano della massa passiva oggetto del dissesto;

- 13) **l'erronea imputazione tra le partite di giro** di poste proprie della gestione finanziaria, che determina una non corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio, in violazione dei principi di veridicità, attendibilità e trasparenza di cui agli artt. 162 e 193 del TUEL;
- 14) **una rilevante opacità nella rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente testimoniata dalla eccessiva concentrazione nel macro-aggregato di entrate e uscite per conto terzi** (pari, nell'esercizio 2024, al 41,8 per cento del totale delle entrate e al 38,7 per cento del totale delle spese), unitamente alla scarsa leggibilità della natura delle operazioni ivi contabilizzate;
- 15) **la non attendibilità dei risultati di amministrazione registrati alla chiusura degli esercizi 2018-2024**, in ragione della non corretta determinazione delle poste contabili che concorrono alla formazione del saldo finale, con conseguente alterazione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente e violazione dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza del bilancio previsti dal TUEL e dai principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011;

#### DISPONE

che il Comune di Campione d'Italia

- provveda, entro **TRENTA giorni** dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, al **corretto ricalcolo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025** tenendo conto delle indicazioni riportate in motivazione circa l'obbligo di riaccertamento dei residui attivi e passivi, di effettuazione degli accantonamenti e di registrazione dei vincoli in coerenza con la disciplina contabile applicabile, trasmettendo alla Sezione regionale gli esiti delle rettifiche;
- comunichi a questa Sezione entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 TUEL, trasmettendo contestualmente la delibera consiliare in cui dovranno essere indicate le misure che l'Ente intende attuare per il rientro dal disavanzo entro e non oltre la durata della consiliatura. Il piano di rientro deve essere *"sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,*

- nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”;*
- trasmetta, entro trenta giorni a questa Sezione regionale di controllo, la deliberazione di presa d’atto del Consiglio comunale da assumere entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia;

### **RACCOMANDA**

che l’Ente provveda alla ricognizione e alla conseguente riconciliazione delle proprie risultanze contabili con quelle emergenti dalla procedura straordinaria di liquidazione, procedendo ai conseguenti aggiornamenti delle scritture.

### **ORDINA**

che la presente Deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Campione d’Italia;
- al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Como;
- alla Procura della Repubblica per i profili di competenza oltre che in relazione all’art. 265, comma 4, TUEL laddove si prevede che *“l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato.”;*
- alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, per i profili di competenza, ai sensi dell’art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174);
- all’Ordine professionale (di appartenenza) dei Revisori in carica negli esercizi considerati per le eventuali determinazioni di competenza;
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet - sezione *“Amministrazione trasparente”* del Comune di Campione d’Italia, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Relatore  
(Vittoria Cerasi)

Il Presidente  
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il  
17 aprile 2026  
per il funzionario preposto  
(Francesca Perreca)